

HERVÉ BELLUTA - MITJA GIALUZ - LUCA LUPÁRIA

CODICE SISTEMATICO DI PROCEDURA PENALE

Rossano Adorno	Paola Maggio
Andrea Cabiale	Annalisa Mangiaracina
Michele Caianiello	Daniele Negri
Arturo Capone	Lucia Parlato
Federico Cerqua	Pier Paolo Paulesu
Marcello Daniele	Diletta Perugia
Rosita Del Coco	Serena Quattrocolo
Rossella Fonti	Stefano Ruggeri
Benedetta Galgani	Fabrizio Siracusano
Clelia Iasevoli	Paola Spagnolo
Barbara Lavarini	Nicola Triggiani
Elisa Lorenzetto	Angelo Zappulla



G. Giappichelli Editore

© Copyright 2016 - G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-921-0554-6

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: Stampatre s.r.l. - Torino

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

<i>Presentazione</i>	XI
<i>Note per la consultazione. Principali abbreviazioni</i>	XIII
<i>Autori</i>	XV

FONTI PRIMARIE

Costituzione della Repubblica italiana	1
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali	22
Protocollo addizionale alla Cedu	31
Protocollo n. 4 alla Cedu	31
Protocollo n. 6 alla Cedu	33
Protocollo n. 7 alla Cedu	34
Protocollo n. 13 alla Cedu	35
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea	37
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (estratto)	43
Patto internazionale sui diritti civili e politici	47

NORMATIVA ORDINARIA

Legge 16 febbraio 1987, n. 81: «Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale»	57
---	----

CODICE DI PROCEDURA PENALE

PARTE PRIMA

LIBRO I

SOGGETTI

TITOLO I – Giudice	71
Capo I – Giurisdizione (artt. 1-3)	71
Capo II – Competenza	73
Sezione I – Disposizione generale (art. 4)	73
Sezione II – Competenza per materia (artt. 5-7)	73
Sezione III – Competenza per territorio (artt. 8-11 <i>bis</i>)	74
Sezione IV – Competenza per connessione (artt. 12-16)	76
Capo III – Riunione e separazione di processi (artt. 17-19)	79
Capo IV – Provvedimenti sulla giurisdizione e sulla competenza (artt. 20-27)	82
Capo V – Conflitti di giurisdizione e di competenza (artt. 28-32)	88
Capo VI – Capacità e composizione del giudice (artt. 33-33 <i>quater</i>)	90

Capo VI bis – Provvedimenti sulla composizione collegiale o monocratica del tribunale (artt. 33 <i>quinquies</i> -33 <i>nonies</i>)	93
Capo VII – Incompatibilità, astensione e ricsuzione del giudice (artt. 34-44)	95
Capo VIII – Rimessione del processo (artt. 45-49)	104
TITOLO II – Pubblico ministero (artt. 50-54 <i>quater</i>)	108
TITOLO III – Polizia giudiziaria (artt. 55-59)	113
TITOLO IV – Imputato (artt. 60-73)	116
TITOLO V – Parte civile, responsabile civile e civilmente obbligato per la pena pecuniaria (artt. 74-89)	129
TITOLO VI – Persona offesa dal reato (artt. 90-95)	137
TITOLO VII – Difensore (artt. 96-108)	153

LIBRO II**ATTI**

TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 109-124)	171
TITOLO II – Atti e provvedimenti del giudice (artt. 125-133)	186
TITOLO III – Documentazione degli atti (artt. 134-142)	201
TITOLO IV – Traduzione degli atti (artt. 143-147)	207
TITOLO V – Notificazioni (artt. 148-171)	214
TITOLO VI – Termini (artt. 172-176)	230
TITOLO VII – Nullità (artt. 177-186)	236

LIBRO III**PROVE**

TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 187-193)	245
TITOLO II – Mezzi di prova	250
Capo I – Testimonianza (artt. 194-207)	250
Capo II – Esame delle parti (artt. 208-210)	261
Capo III – Confronti (artt. 211-212)	262
Capo IV – Riconoscimenti (artt. 213-217)	263
Capo V – Esperimenti giudiziali (artt. 218-219)	265
Capo VI – Perizia (artt. 220-233)	266
Capo VII – Documenti (artt. 234-243)	272
TITOLO III – Mezzi di ricerca della prova	278
Capo I – Ispezioni (244-246)	278
Capo II – Perquisizioni (artt. 247-252)	280
Capo III – Sequestri (artt. 253-265)	282
Capo IV – Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni (artt. 266-271)	288

LIBRO IV**MISURE CAUTELARI**

TITOLO I – Misure cautelari personali	293
Capo I – Disposizioni generali (artt. 272-279)	293
Capo II – Misure coercitive (artt. 280-286 <i>bis</i>)	300
Capo III – Misure interdittive (artt. 287-290)	309

Capo IV – Forma ed esecuzione dei provvedimenti (artt. 291-298)	311
Capo V – Estinzione delle misure (artt. 299-308)	317
Capo VI – Impugnazioni (artt. 309-311)	326
Capo VII – Applicazione provvisoria di misure di sicurezza (artt. 312-313)	331
Capo VIII – Riparazione per l'ingiusta detenzione (artt. 314-315)	331
TITOLO II – Misure cautelari reali	333
Capo I – Sequestro conservativo (artt. 316-320)	333
Capo II – Sequestro preventivo (artt. 321-323)	335
Capo III – Impugnazioni (artt. 324-325)	338

PARTE SECONDA**LIBRO V****INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE**

TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 326-329)	341
TITOLO II – Notizia di reato (artt. 330-335)	347
TITOLO III – Condizioni di procedibilità (artt. 336-346)	353
TITOLO IV – Attività a iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357)	362
TITOLO V – Attività del pubblico ministero (artt. 358-378)	374
TITOLO VI – Arresto in flagranza e fermo (artt. 379-391)	391
TITOLO VI bis – Investigazioni difensive (artt. 391 <i>bis</i> -391 <i>decies</i>)	406
TITOLO VII – Incidente probatorio (artt. 392-404)	415
TITOLO VIII – Chiusura delle indagini preliminari (artt. 405-415 <i>bis</i>)	425
TITOLO IX – Udienza preliminare (artt. 416-433)	439
TITOLO X – Revoca della sentenza di non luogo a procedere (artt. 434-437)	464

LIBRO VI**PROCEDIMENTI SPECIALI**

TITOLO I – Giudizio abbreviato (artt. 438-443)	467
TITOLO II – Applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444-448)	471
TITOLO III – Giudizio direttissimo (artt. 449-452)	476
TITOLO IV – Giudizio immediato (artt. 453-458)	484
TITOLO V – Procedimento per decreto (artt. 459-464)	488
TITOLO V bis – Sospensione del procedimento con messa alla prova (artt. 464 <i>bis</i> -464 <i>novies</i>)	494

LIBRO VII**GIUDIZIO**

TITOLO I – Atti preliminari al dibattimento (artt. 465-469)	501
TITOLO II – Dibattimento	505
Capo I – Disposizioni generali (artt. 470-483)	505
Capo II – Atti introduttivi (artt. 484-495)	515
Capo III – Istruzione dibattimentale (artt. 496-515)	522
Capo IV – Nuove contestazioni (artt. 516-522)	542
Capo V – Discussione finale (artt. 523-524)	548

TITOLO III – Sentenza	550
Capo I – Deliberazione (artt. 525-528)	550
Capo II – Decisione	552
Sezione I – Sentenza di proscioglimento (art. 529-532)	552
Sezione II – Sentenza di condanna (art. 533-537)	554
Sezione III – Decisione sulle questioni civili (art. 538-543)	556
Capo III – Atti successivi alla deliberazione (artt. 544-548)	559

LIBRO VIII**PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA**

TITOLO I – Disposizione generale (art. 549)	565
TITOLO II – Citazione diretta a giudizio (artt. 550-555)	566
TITOLO III – Procedimenti speciali (artt. 556-558)	573
TITOLO IV – Dibattimento (artt. 559-[560-567])	577

**LIBRO IX
IMPUGNAZIONI**

TITOLO I – Disposizioni generali (artt. 568-592)	581
TITOLO II – Appello (artt. 593-605)	593
TITOLO III – Ricorso per cassazione	601
Capo I – Disposizioni generali (artt. 606-609)	601
Capo II – Procedimento (artt. 610-614)	604
Capo III – Sentenza (artt. 615-628)	607
TITOLO IV – Revisione (artt. 629-647)	617

**LIBRO X
ESECUZIONE**

TITOLO I – Giudicato (artt. 648-654)	625
TITOLO II – Esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali (artt. 655-664)	632
TITOLO III – Attribuzioni degli organi giurisdizionali	644
Capo I – Giudice dell'esecuzione (artt. 665-676)	644
Capo II – Magistratura di sorveglianza (artt. 677-684)	655
TITOLO IV – Casellario giudiziale (artt. 685-690)	661
TITOLO V – Spese (artt. 691-695)	664

**LIBRO XI
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE**

TITOLO I – Disposizioni generali (art. 696)	667
TITOLO II – Estradizione	668
Capo I – Estradizione per l'estero	668
Sezione I – Procedimento (artt. 697-713)	668
Sezione II – Misure cautelari (artt. 714-719)	680
Capo II – Estradizione dall'estero (artt. 720-722)	684

TITOLO III – Rogatorie internazionali	685
Capo I – Rogatorie dall'estero (artt. 723-726 <i>ter</i>)	685
Capo II – Rogatorie all'estero (artt. 727-729)	690
TITOLO IV – Effetti delle sentenze penali straniere. Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane	693
Capo I – Effetti delle sentenze penali straniere (artt. 730-741)	693
Capo II – Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (artt. 742-746)	710

Testo delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale 717

Decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334 – Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale 763

Organi giudiziari

Corte costituzionale → Corte cost.

Corte di cassazione, sezioni unite → Cass., SU

Corte di giustizia dell'Unione europea → Corte giust.

Corte europea dei diritti dell'uomo → Corte edu

Giudice dell'udienza preliminare → g.u.p.

Giudice per le indagini preliminari → g.i.p.

Polizia giudiziaria → p.g.

Procuratore generale → P.G.

Pubblico ministero → p.m.

Principale normativa complementare:**Giu. Pace** → Giudice di pace**Ord. giud.** → Ordinamento giudiziario**Ord. penit.** → Ordinamento penitenziario**Processo alle società** → Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica**Proc. minorile** → Processo penale minorile**T.U. spese** → Testo Unico sulle spese di giustizia**T.U. stup.** → Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope**Autori**ADORNO R., Professore Associato confermato nell'Università del Salento
Libro VI: artt. 449-452, 459-464 *novies*.BELLUTA H., Professore Associato nell'Università degli Studi di Brescia
Libro I: artt. 1-19, 45-49; Libro IX: artt. 593-605.CABIALE A., Dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Trieste
Libro I: artt. 50-59, 74-89.CAIANIELLO M., Professore Ordinario nell'Università degli Studi di Bologna
Libro II: artt. 177-186.CAPONE A., Professore Associato nell'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria
Libro IX: artt. 568-592.CERQUA F., Dottore di ricerca dell'Università degli Studi di Milano
Libro I: artt. 20-44.DANIELE M., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Padova
Libro III: artt. 190 *bis*-193, 197-197 *bis*, 205-210, 220-233, 238-238 *bis*, 253-271.DEL COCO R., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Teramo
Libro V: artt. 416-437.FONTI R., Professore Aggregato nell'Università degli Studi di Perugia
Libro II: artt. 109-130, 143-147.GALGANI B., Professore Aggregato nell'Università degli Studi di Pisa
Libro IV: artt. 287-308, 312-313, 316-317, 319-321, 323.GIALUZ M., Professore Associato nell'Università degli Studi di Trieste
Libro IX: artt. 606-647.IASEVOLI C., Professore Aggregato nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Libro VIII: artt. 549-559.LAVARINI B., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Torino
Libro X: artt. 648-654.LORENZETTO E., Ricercatore nell'Università degli Studi di Verona
Libro I: artt. 96-108; Libro V: artt. 326-391 *decies*, 405-415 *bis*.LUPÀRIA L., Professore Ordinario nell'Università degli Studi Roma Tre
Libro I: artt. 60-73.MAGGIO P., Professore Aggregato nell'Università degli Studi di Palermo
Libro XI: artt. 730-746.MANGIARACINA A., Professore Aggregato nell'Università degli Studi di Palermo
Libro II: artt. 131-142, 148-176.

NEGRI D., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Ferrara
Libro IV: artt. 272-286 *bis*, 309-311, 314-315, 318, 322-322 *bis*, 324-325.

PARLATO L., Professore Associato nell'Università degli Studi di Palermo
Libro I: artt. 90-95.

PAULESU P.P., Professore Ordinario nell'Università degli Studi di Padova
Libro III: artt. 187-190, 194-196, 198-204, 211-219, 234-237, 239-252.

PERUGIA D., Professore a contratto nell'Università degli Studi di Teramo
Libro V: artt. 392-404.

QUATTROCOLO S., Professore Ordinario nell'Università degli Studi del Piemonte Orientale
Libro XI: artt. 696-722.

RUGGERI S., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Messina
Libro XI: artt. 723-729.

STRACUSANO F., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Catania
Libro VII: artt. 465-469, 496-524.

SPAGNOLO P., Professore Associato nell'Università degli Studi LUMSA di Roma
Libro VI: artt. 438-448, 453-458.

TRIGGIANI N., Professore Associato confermato nell'Università degli Studi di Bari
Libro X: artt. 655-695.

ZAPPULLA A., Professore Associato nell'Università degli Studi di Catania
Libro VII: artt. 470-495, 525-548.

FONTI PRIMARIE

Costituzione della Repubblica italiana

• Approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

PRINCIPI FONDAMENTALI

1. L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.

I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

10. L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute.

La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali.

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

728. Immunità temporanea della persona citata.

1. Nei casi in cui la rogatoria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria italiana, la persona citata, qualora compaia, non può essere sottoposta a restrizione della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza né assoggettata ad altre misure restrittive della libertà personale per fatti anteriori alla notifica della citazione.

2. L'immunità prevista dal comma 1 cessa qualora il testimone, il perito o l'imputato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato trascorsi quindici giorni dal momento in cui la sua presenza non è più richiesta dall'autorità giudiziaria ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno.

• La previsione costituisce la proiezione del principio di specialità (artt. 699 e 721) in sede di rogatorie. Qualora l'assistenza abbia ad oggetto la citazione di testi (→ **Prove**, art. 194 s.), periti (→ art. 220 s.) o imputati (→ **Soggetti**, art. 60 s.), la norma assicura alla persona citata tutela contro il rischio di vedersi esposta a restrizioni della libertà personale (→ **Cost.**, art. 13) in esecuzione di una pena (→ **Esecuzione**, art. 656) o di una misura di

sicurezza (→ art. 199 s. c.p.; → **Esecuzione**, art. 658), né di altra forma di misure restrittive della libertà personale (→ **Misure Cautelari**, art. 281 s.) per fatti anteriori alla notifica della citazione. Tale tutela cessa nel caso in cui la persona citata, una volta che la sua presenza non sia più richiesta dall'autorità italiana, non lasci entro quindici giorni il territorio dello Stato o vi rientri volontariamente.

729. Utilizzabilità degli atti assunti per rogatoria.

1. La violazione delle norme di cui all'articolo 696, comma 1, riguardanti l'acquisizione o la trasmissione di documenti o di altri mezzi di prova a seguito di rogatoria all'estero comporta l'inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti o trasmessi. Qualora lo Stato estero abbia posto condizioni all'utilizzabilità degli atti richiesti, l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto di tali condizioni.

1 bis. Se lo stato estero dà esecuzione alla rogatoria con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 727, comma 5 bis, gli atti compiuti dall'autorità straniera sono inutilizzabili.

1 ter. Non possono in ogni caso essere utilizzate le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi ad oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili ai sensi dei commi 1 e 1 bis.

2. Si applica la disposizione dell'articolo 191 comma 2.

• L'originario co. 1 è stato così sostituito dagli attuali co. 1, 1 bis e 1 ter dalla l. 5.10.2001, n. 367.

• La previsione disciplina l'**utilizzabilità delle prove assunte all'estero** mediante strumenti di assistenza giudiziaria. La scelta di dedicare un'esplicita disposizione a questa problematica si deve all'esigenza di sottrarre alle ordinarie regole processuali prove assunte in forza di un'esplicita richiesta di assistenza giudiziaria da parte dell'Italia. La disciplina in questione va quindi **tenuata distinta** da quella contenuta dall'**art. 78 Disp. att.** che, rinviando alle norme interne dell'art. 238 (→ **Prove**), regola l'acquisizione e utilizzabilità di prove assunte all'estero indipendentemente da un'apposita procedura di cooperazione internazionale. D'altra parte, questa previsione va **raccordata** all'art. 431 co. 1 lett. d ed f (→ **Indagini e udienza preliminare**), che regola l'inclusione nel fascicolo dibattimentale (→ **Giudi-**

zio) dei documenti, dei verbali di atti irripetibili e, a certe condizioni, dei verbali di atti ripetibili assunti mediante rogatoria internazionale. La distinzione tra le due aree normative risiede nel fatto che l'art. 729 concerne l'utilizzabilità di **prove assunte mediante rogatoria su base convenzionale**, come chiarito dall'*incipit* della previsione, che lega l'inutilizzabilità (→ **Prove**, art. 191) alla violazione delle norme contenute in uno degli strumenti di diritto internazionale previsti dall'art. 696 co. 1.

• La previsione, così come modificata dalla l. 367 del 2001, sancisce un'ulteriore causa d'inutilizzabilità della prova (→ **Prove**, art. 191) assunta mediante rogatoria, **inutilizzabilità** legata alla circostanza che la rogatoria abbia avuto **esecuzione con modalità diverse da quelle indicate dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 727 co. 5 bis**, ossia laddove l'autorità estera non abbia

applicato la legge italiana, parzialmente o totalmente, nel prestare l'assistenza richiesta. Il riferimento alle "modalità" non può consentire un'interpretazione estensiva di questa disposizione al di fuori dei limiti tracciati dall'art. 727 co. 5 bis che, anche in presenza di un'apposita legittimazione da parte di una normativa internazionale, facoltizza

l'autorità giudiziaria italiana a richiedere all'autorità estera solo le forme necessarie ad assicurare l'utilizzabilità della prova assunta all'estero in un procedimento italiano. È ovvio che la sanzione dell'inutilizzabilità non possa essere elusa ammettendo le dichiarazioni, da chiunque rese, aventi a oggetto il contenuto degli atti inutilizzabili.

Titolo IV

EFFETTI DELLE SENTENZE PENALI STRANIERE. ESECUZIONE ALL'ESTERO DI SENTENZE PENALI ITALIANE

Capo I

Effetti delle sentenze penali straniere

730. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti previsti dal codice penale.

1. Il Ministro della giustizia, quando riceve una sentenza penale di condanna o di proscioglimento pronunciata all'estero nei confronti di cittadini italiani o di stranieri o di apolidi residenti nello Stato ovvero di persone sottoposte a procedimento penale nello Stato, trasmette senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello, nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con le informazioni e la documentazione del caso. Trasmette inoltre l'eventuale richiesta indicata nell'articolo 12 comma 2 del codice penale.

2. Il procuratore generale, se deve essere dato riconoscimento alla sentenza straniera per gli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale, promuove il relativo procedimento con richiesta alla corte di appello. A tale scopo, anche per mezzo del ministero della giustizia, può chiedere alle autorità estere competenti le informazioni che ritiene opportune.

2 bis. Quando il procuratore generale è informato dall'autorità straniera, anche per il tramite del Ministero della giustizia, dell'esistenza di una sentenza penale di condanna pronunciata all'estero, ne richiede la trasmissione all'autorità straniera con rogatoria, ai fini del riconoscimento ai sensi del comma 2.

3. La richiesta alla corte di appello contiene la specificazione degli effetti per i quali il riconoscimento è domandato.

• Il co. 1 è stato così modificato dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313. Il co. 2 bis è stato aggiunto dalla l. 5.10.2001, n. 367.

• Gli effetti delle sentenze penali, così come l'esecuzione penale nei rapporti internazionali, implicano **relazioni cooperative interstatuali** nell'ottica del **reciproco riconoscimento delle decisioni** e dell'effettività punitiva. La disciplina del codice deve pertanto essere coordinata con specifici Trattati o Accordi nonché con la sempre più frequente ricerca di meccanismi realmente capaci di assicurare maggiore efficienza ed imperniati sulla **mutual trust** fra gli ordinamenti. In questo contesto, il principio sancito dall'art. 696, unitamente all'art. 10 Cost., fissa la **prevalenza delle fonti internazionali consuetudinarie e pattizie**

su quelle nazionali. Il carattere suppletivo e integrativo della disciplina codicistica non pregiudica comunque l'autonomia della disposizione in esame in quanto precetto strumentale all'attuazione dell'art. 12 c.p. (art. 731; → art. 69 T.f.u.e.). In quest'ottica, la disposizione rappresenta una delle deroghe al principio dell'ordinaria irrilevanza della sentenza penale straniera (che vuole il giudicato estero non preclusivo di un secondo giudizio in Italia) e apre il capo relativo al **riconoscimento delle sentenze penali straniere** limitatamente ad alcuni effetti previsti dal codice penale (→ art. 12 c.p.) e alla sussistenza di specifici requisiti.

• In particolare, la sentenza straniera di condanna o di assoluzione deve essere stata emessa nei confronti di **cittadini italiani, ovvero stranieri o**

apolidi residenti in Italia (→ art. 43 c.c.) o **non residenti ma sottoposti a procedimento penale in Italia** (→ **Indagini e udienza preliminare**, art. 347 s.), a ragione del nesso che intercorre tra un processo in corso in Italia e gli effetti attribuibili con il riconoscimento ai sensi dell'art. 12 c.p. Il titolo straniero deve riguardare un **fatto previsto come delitto dalla legge penale italiana** (→ art. 17 c.p.) mentre i fini del riconoscimento si ricollegano all'esigenza dosimetrica (→ art. 133 c.p.) di stabilire la recidiva (→ art. 99 c.p.) o altro effetto penale della condanna, dichiarare l'abitudine (→ art. 102 c.p.) o professionalità nel reato (→ art. 105 c.p.) o la tendenza a delinquere (→ art. 108 c.p.) oppure applicare una pena accessoria (→ art. 19 c.p.) o una misura di sicurezza (→ art. 199 c.p.). Tra gli **altri effetti penali** riconducibili all'art. 12 co. 1 c.p., si possono annoverare la mancata concessione della sospensione condizionale della pena (→ art. 163 c.p.), la non menzione (→ art. 175 c.p.) e l'applicazione di misure sostitutive (→ art. 80 l. 24.11.1981, n. 89), l'aumento della pena per ubriachezza (→ art. 688 c.p.), l'attribuzione della qualifica di condannato (→ art. 707 e 708 c.p.), l'incapacità a ottenere autorizzazioni di polizia (→ art. 11 T.u.l.p.s.), la radiazione dall'albo degli avvocati (→ art. 42 l. 27.11.1993, n. 1578), nonché la destituzione dalla magistratura (→ art. 9 r.d.l. 31.5.1946, n. 511). Per l'applicazione delle **misure di sicurezza** riguardo a una condanna inflitta all'estero (→ art. 201 c.p.), ai sensi dell'art. 12 co. 1 n. 3 c.p., sarà necessario il vaglio preventivo dell'autorità giudiziaria italiana chiamata a verificare in concreto la pericolosità del soggetto (→ art. 203 c.p.).

• Non rientrano nell'ambito della previsione le conseguenze relative **alle restituzioni, al risarcimento del danno** (→ art. 185 c.p.) e **agli altri effetti civili** (art. 732), né la **continuazione** fra i reati (→ art. 81 co. 2 c.p.) per i quali sia in corso un giudizio penale e i reati accertati con sentenza straniera (Corte cost., 72 del 1997). Ciò non osta, tuttavia, ad aperture interpretative relative alla applicabilità della disciplina del reato continuato in presenza di una sentenza straniera già riconosciuta. Generalmente esclusa è invece un'applicazione analogica del disposto al di fuori della previsione dell'art. 12 c.p.

• Come accade per le forme di cooperazione giudiziaria internazionale (art. 723 s.) è il **Mini-**

stro guardasigilli che trasmette «senza ritardo» copia della sentenza e della documentazione pertinente al **P.G. presso la corte d'appello** del distretto ove ha sede il casellario giudiziario competente ai fini dell'iscrizione. Si tratta del casellario del circondario in cui la persona è nata ovvero per nati all'estero o persone delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, dell'ufficio del casellario presso la Corte di appello di Roma (artt. 686 e 685, abrogati dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313 e recepiti nello stesso testo unico sui provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale). L'inosservanza dei tempi per la trasmissione non è sanzionata. L'eventuale richiesta formulata ai sensi dell'art. 12 co. 2 c.p., in assenza di uno specifico trattato di estradizione, non è vincolata da termini di decadenza, non potendosi applicare la prescrizione dell'art. 128 c.p. che si riferisce alla richiesta ministeriale di un vero e proprio procedimento penale (→ **Indagini e udienza preliminare**, art. 327 s.) e non alla mera esecuzione di una sentenza straniera.

• Una volta formulata la richiesta da parte del Ministro spetterà al **P.G. presso la corte di appello**, in base al dettato dell'art. 12 co. 1, 2, 3 c.p. promuovere il procedimento con una richiesta scritta. Si tratta di un atto dovuto che non ammette equipollenti ed è proteso all'accertamento delle condizioni discendenti dai Trattati di estradizione o riferibili alla stessa iniziativa del Ministro. La richiesta non può essere dunque autonomamente avanzata dal soggetto in sede esecutiva. Il P.G., anche per mezzo del Ministro, può chiedere alle autorità straniere competenti le informazioni che ritiene opportune.

• La novella dell'**art. 730 co. 2 bis** consente al P.G. di richiedere direttamente mediante rogatoria (art. 723 s.) la **trasmissione delle sentenze di condanna ai fini del riconoscimento**, superando così gli ostacoli burocratici inerenti alle comunicazioni interministeriali tra uffici consolari. Per converso, sull'autorità giudiziaria straniera ricade un onere di trasmissione alle Procure generali o al Ministro di tutte le informazioni riguardanti sentenze di condanna pronunciate all'estero nei confronti di cittadini italiani. Quest'ultima dovrà fornire anche l'attestazione dell'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza straniera.

• Funzionale al contraddittorio (→ **Cost.**, art. 111) è la prescrizione contenuta nell'art. 730 co. 3

di indicare specificamente **gli effetti per cui la richiesta di riconoscimento è promossa**. Da questo punto di vista, oltre al potenziamento dei diritti della difesa nel rito camerale (→ **Atti**, art. 127), la disposizione presenta un'evidente correlazione con il co. 1 dell'art. 734.

• Il riconoscimento della sentenza ha riguardo ai fatti per i quali non sia possibile procedere in base alla legge italiana oppure non sia attivabile il rinnovamento del giudizio (→ artt. 11 e 6 c.p.). Incide indubbiamente sulla portata della norma il difettoso riconoscimento del *ne bis in idem* internazionale (artt. 733 e 739) per cui, in mancanza di una disciplina organica, si realizzeranno singoli

raccordi fra la disciplina interna e quella straniera a ragione di specifiche esigenze di razionalità derivanti, per esempio, dalla pena scontata all'estero (→ art. 138 c.p.).

• La **sentenza della corte d'appello che opera il riconoscimento ha natura costitutiva** e da essa derivano anche effetti non previsti dall'ordinamento di provenienza o trascurati dal giudice straniero. Nella disposizione rientrano anche le sentenze straniere di applicazione della pena su richiesta delle parti (→ **Procedimenti speciali**, art. 444), equiparabili a quelle di condanna quanto agli effetti sulla recidiva, sulla abitudine o professionalità del reato, sull'iscrizione nel casellario giudiziale.

731. Riconoscimento delle sentenze penali straniere a norma di accordi internazionali.

1. Il ministro della giustizia, se ritiene che a norma di un accordo internazionale deve avere esecuzione nello Stato una sentenza penale pronunciata all'estero o comunque che a essa devono venire attribuiti altri effetti nello Stato, ne richiede il riconoscimento. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o presso la Corte di appello di Roma, una copia della sentenza, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati, e con la documentazione e le informazioni disponibili. Trasmette inoltre l'eventuale domanda di esecuzione nello Stato da parte dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

1 bis. Le disposizioni del comma si applicano anche quando si tratta dell'esecuzione di una confisca ed il relativo provvedimento è stato adottato dall'autorità giudiziaria straniera con atto diverso dalla sentenza di condanna.

2. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello. Ove ne ricorrano i presupposti, richiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'articolo 12 comma 1 numeri 1, 2 e 3 del codice penale.

• Il co. 1 è stato così modificato dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313. Il co. 1 bis è stato aggiunto dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• La previsione disciplina l'esecuzione delle sentenze straniere a **norma di accordi internazionali** anche al di fuori delle ipotesi espressamente disciplinate dall'art. 12 c.p. Ha una funzione meramente integrativa e non suppletiva delle prescrizioni internazionali (art. 696) e contempla una valutazione del **Ministro della giustizia** circa la sussistenza dei presupposti per l'esecuzione della sentenza straniera o comunque per l'attribuzione di effetti nello Stato, in adempimento delle pattuizioni discendenti dai trattati.

• Valutata la sussistenza dei delineati presupposti, il **Ministro trasmette al P.G. presso la corte di appello** del distretto ove ha sede il casellario giudiziario competente ai fini dell'iscrizione, co-

pia della sentenza (→ **Atti**, 125), la richiesta di riconoscimento, unitamente alla traduzione in lingua italiana con gli atti allegati, la documentazione ed eventuali altre informazioni disponibili. Il casellario è quello del circondario in cui la persona è nata ovvero, per i nati all'estero o le persone delle quali non si è potuto accertare il luogo di nascita nel territorio dello Stato, l'ufficio del casellario presso la Corte di appello di Roma (→ **Impugnazioni**, art. 630; → **Esecuzione**, artt. 686 e 685, come abrogati dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313, e recepiti nello stesso testo unico sui provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale). Deve essere trasmessa pure l'eventuale domanda di esecuzione dello Stato estero ovvero l'atto con cui questo Stato acconsente all'esecuzione.

• Il P.G. promuove il riconoscimento con una richiesta alla corte di appello e, qualora ne ricor-

rano i presupposti, chiede che il riconoscimento sia deliberato anche agli effetti previsti dall'art. 12 co. 1, 2 e 3 c.p. La prerogativa ulteriore consiste nella possibilità di domandare, cumulativamente, il riconoscimento per tutti i fini contemplati nella norma sostanziale.

• La disposizione è applicabile anche quando si tratti di eseguire una **confisca** e il provvedimento è stato adottato con un provvedimento diverso dalla sentenza di condanna (→ I. 9.8.1993, n. 328 afferente all'autorizzazione e ratifica della Convenzione sul riciclaggio, fatta a Strasburgo, l'8.11.1990). Il legislatore italiano ha infatti preferito il meccanismo del riconoscimento delle sentenze penali pronunciate all'estero anche quando la confisca non costituisce una statuizione della sentenza di condanna (→ **Giudizio**, art. 533), fer-

ma restando l'irrevocabilità dell'atto che dispone la confisca per le leggi dello Stato in cui è stato adottato.

• Con il d. lgs. 7.9.2010, n. 261 si è data attuazione alla Decisione quadro 2008/909/GAI, del 27.11.2008, relativa al principio del **mutuo riconoscimento delle sentenze penali** che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, superando in questo modo la prospettiva restrittiva contemplata dalle Convenzioni europee e si è pure integrata la specifica disciplina del **Mandato d'arresto europeo**. In quest'ultimo caso il P.G. deve dare conto soltanto dell'opzione esercitata dall'interessato, senza procedere al formale riconoscimento della stessa sentenza giacché l'esecutività discende in via automatica dall'art. 18 co. 1 lett. r l. 22.4.2005 n. 69.

732. Riconoscimento delle sentenze penali straniere per gli effetti civili.

1. Chi ha interesse a far valere in giudizio le disposizioni penali di una sentenza straniera per conseguire le restituzioni o il risarcimento del danno o per altri effetti civili, può domandare il riconoscimento della sentenza alla corte di appello nel distretto della quale ha sede l'ufficio del casellario locale del luogo di nascita della persona cui è riferito il provvedimento giudiziario straniero, o alla Corte di appello di Roma.

• Il co. è stato così modificato dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313.

• Altra deroga all'irrelevanza delle decisioni assunte dalle giurisdizioni straniere consiste nel riconoscimento degli effetti civili delle sentenze straniere per conseguire **restituzioni, risarcimento o altri effetti civili del danno** (→ art. 185 c.p.). Qui l'**iniziativa**, a differenza delle due precedenti previsioni, è lasciata ai **sogetti privati** interessati che abbiano subito danni dal compimento dell'illecito ovvero abbiano interesse alla produttività di effetti civili in Italia del titolo esecutivo straniero. Si deve instaurare un rapporto di **stretta interdipendenza** fra i fatti posti alla base della sentenza straniera e il diritto controverso. La richiesta non presuppone l'esistenza di un trattato internazionale né l'alternativa istanza del Ministro della giustizia (→ art. 12 co. 2 c.p.). Il soggetto potrebbe dunque avere **interesse alla rifusione del danno, ovvero alla restituzione del bene o ad altri effetti civili** (→ art. 12 co. 1 n. 4 c.p.). Nell'ultima locuzione devono ricomprendersi tutti gli **effetti non penali**, inclusi quelli di natura am-

ministrativa della sentenza pronunciata dall'autorità giudiziaria straniera. Basti pensare all'**impedimento** o allo scioglimento del matrimonio per delitto (→ art. 88 c.p.; art. 3 l. 1.12.1970, n. 898), o all'**esclusione della successione per indegnità** (→ art. 463 c.c.). Non è necessario che si proceda al riconoscimento della sentenza penale estera relativamente a modifiche della capacità di agire dell'individuo, posto che l'incapacità deriva direttamente dalla legge italiana in ragione del rinvio operato ai sensi delle disposizioni di diritto internazionale privato. La portata della disposizione è analoga a quella degli effetti del giudicato penale nei giudizi amministrativi e civili (→ **Esecuzione**, art. 653 e 654). Non è applicabile l'art. 741 relativo all'efficacia nel nostro ordinamento di capi civili restitutori della sentenza straniera in quanto essi devono rivestire uno specifico contenuto. Potrà invece applicarsi la previsione relativa all'efficacia della sentenza penale di condanna nel giudizio civile o amministrativo di danno (→ art. 651), in quanto il giudice italiano deve operare in modo da quantificare il risarcimento come chiarito nello stesso articolo.

733. Presupposti del riconoscimento.

1. La sentenza straniera non può essere riconosciuta se:

- a) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
- b) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai principi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
- c) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
- d) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
- e) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
- f) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
- g) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale.

1 bis. Salvo quanto previsto dall'articolo 735 bis, la sentenza straniera non può essere riconosciuta ai fini dell'esecuzione di una confisca se questa ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato.

• Il co. 1 bis è stato inserito dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• La disposizione esprime la necessità di verificare la **reale compatibilità fra l'ordinamento italiano e quello straniero** di provenienza della sentenza al fine di assicurare il rispetto dei canoni costituzionali e convenzionali e di evitare che il processo penale possa rappresentare uno strumento di persecuzione. A questo scopo sono dettate delle condizioni di segno negativo e di portata generale al riconoscimento delle sentenze straniere (artt. 730, 731, 732, 739) da leggersi unitamente ai presupposti (artt. 730 e 732) che fanno riferimento agli effetti previsti dal codice penale (→ art. 12 n. 1, 2, 3 e 4 c.p.) o da accordi internazionali (art. 731). I presupposti negativi contemplati nell'art. 733 impongono uno **statuto plurimo di garanzie al procedimento straniero**. È infatti necessario che si tratti di un **provvedimento irrevocabile** emanato nel pieno rispetto dei fondamentali diritti dell'imputato (→ **Cedu**, art. 6) e nella tendenziale compatibilità con i principi di garanzia a cui si ispira il nostro ordinamento (→ **Cost.**, art. 1 s.). La sentenza da riconoscere non deve risultare **discriminatoria** (→ **Cost.**, art. 3 Cost.) o ledere il divieto di **bis in idem** (→ **Esecuzione**, art. 649). La valutazione di tutti i menzionati presupposti inerisce ai contenuti motivazionali della sentenza e non solo al mero dispositivo (→ **Giudizio**, art. 546).

• La lett. a si richiama a una nozione di **sentenza penale straniera irrevocabile** da intendersi in senso sostanziale e non formale di provenienza del titolo da un organo giudiziario (non ammini-

strativo). Naturalmente, si dovrà guardare al carattere in concreto delle statuizioni penali. In passato, dubbi erano sorti a proposito dei decreti penali di condanna emessi dagli Stati esteri. Pur non contemplando i presupposti della regolare citazione a giudizio dell'imputato e del riconoscimento del diritto ad essere interrogato ed essere assistito dal difensore, gli effetti penali omogenei del decreto penale di condanna consentono un pieno accostamento con le sentenze. Riconducibili nel campo applicativo del disposto sono le sentenze rese a seguito della richiesta di applicazione della pena per espressa equiparazione con la sentenza di condanna (→ **Procedimenti speciali**, artt. 444 e 445 co. 1). Rileva invece nella valutazione dell'irrevocabilità dei procedimenti a contraddittorio eventuale o differito, la possibilità di attivare la successiva fase processuale che garantisce il pieno esercizio del *dicere contra*. Non preclude il riconoscimento la provenienza difforme nei due paesi della decisione da un organo monocratico o collegiale. Né integra un contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento, tale da inibire il riconoscimento, l'esclusione di un dibattimento pubblico e orale. Pure nel nostro ordinamento infatti è pienamente riconosciuta la legittimità del rito camerale (→ **Atti**, art. 127). Dalla nozione di sentenza irrevocabile esulano le decisioni promananti da autorità consolari.

• Più problematico il riconoscimento con riguardo a provvedimenti non espressivi della garanzia del **doppio grado di giurisdizione**. Sebbene questa garanzia non goda di una copertura co-

stituzionale interna, essendo prescritto soltanto il ricorso in cassazione per violazione di legge (→ **Cost.**, art. 111), il richiamo ai principi contenuti nell'art. 14 del **Patto int.** e nell'art. 2 del Protocollo n. 7 alla **Cedu** (→ **Cost.**, artt. 10 e 117 co. 1) ha indotto a ritenere che la corte d'appello, ai fini del riconoscimento, debba esaminare se l'ordinamento straniero assicuri al condannato mezzi d'impugnazione o di revisione di qualunque genere.

• Ulteriore baluardo negativo è la contrarietà ai **principi fondamentali dello Stato**, espressa nella lett. *b*, che affianca e amplia l'ambito di operatività dell'art. 31 disp. prel. c.c., facendo riferimento anche al limite dell'ordine pubblico internazionale nell'applicazione degli ordinamenti stranieri.

• Ai sensi della lett. *c*, la sentenza deve risultare espressiva di tutte le **garanzie** menzionate dallo stesso art. 733 in ordine al rispetto al diritto al **contraddittorio**, al **diritto di difesa**, alla **terzietà ed imparzialità del giudice** (→ **Cost.**, artt. 24, 25 e 111).

• L'effettività del **diritto di difesa** (→ **Cost.**, artt. 24 co. 2 e 25; → **Cedu**, art. 6; → **Patto int.**, art. 14) contemplata nella lett. *c* in forma disgiuntiva (congiunzione "ovvero") non impedisce di ritenere che si tratti di garanzie minime da considerare **cumulativamente** ai fini del riconoscimento. Ciò induce a escludere il rispetto del principio per quei procedimenti svolti senza contraddittorio e senza assistenza difensiva. Al contempo, si richiede che nel procedimento svoltosi all'estero sia garantita una conoscenza effettiva dell'atto di citazione a giudizio. Più formale l'accezione con cui si è intesa invece la difesa tecnica (→ **Soggetti**, art. 96 s.), in quanto la prescrizione dell'art. 733 lett. *c* è rispettata sulla base del mero riconoscimento del diritto, pure in difetto dell'esercizio "effettivo" del medesimo. Il richiamo al **contraddittorio** (→ **Cost.**, art. 111) imporrebbe anche la puntuale verifica, ai fini del riconoscimento, che le dichiarazioni rese dall'imputato, su cui in tutto o in parte si è fondata la condanna siano state rilasciate nel rispetto dei presidi difensivi.

• Altro limite ostativo al riconoscimento è il rispetto del **principio di non discriminazione** contemplato nella lett. *d*, che risponde al divieto di utilizzo del processo per fini politici, imbedendo la possibilità di qualsivoglia forma di considerazione positiva o negativa sul sesso, sulla razza, sulle condizioni sociali idonea a incidere sullo svolgimento

o sull'esito del processo (→ **Cost.**, art. 3).

• La **doppia incriminabilità** (lett. *e*) costituisce espressione diretta del principio di legalità (→ **Cost.**, art. 25 co. 2). Il fatto deve cioè essere previsto come reato dalla legge penale italiana. Nel caso in cui il fatto sia perseguibile in Italia solo quando si verifichi una condizione obiettiva di punibilità non prevista dalla legge straniera, è inibito il riconoscimento. Non è invece necessario che sia previsto un trattamento sanzionatorio identico nei due ordinamenti.

• L'operatività della garanzia del **ne bis in idem** menzionata dalle lett. *f* e *g*, e la necessità di attuare la sovranità nazionale inibiscono il riconoscimento pure quando in relazione allo «stesso fatto» e nei confronti della «stessa persona» sia stata pronunciata nello Stato una sentenza irrevocabile (→ **Esecuzione**, art. 649). Il fatto va inteso in senso naturalistico e non con riguardo alla mutevole configurazione giuridica dei reati nei singoli Stati. La preclusione processuale si fonda sull'identità cronologica e materiale del fatto, nella contestuale compresenza di tutti gli elementi materiali del reato ossia condotta, rapporto di causalità (→ art. 40 c.p.), evento. Il divieto di **bis in idem** opera solo per le sentenze di merito e non per quelle meramente processuali.

• Il co. 1 *bis* – introdotto dall'art. 8 l. 9.8.1993, n. 328, di ratifica e attuazione della Convenzione sul riciclaggio la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato (1990) – ribadisce il criterio della doppia incriminabilità, in base al quale per il **riconoscimento di una sentenza penale straniera ai fini dell'esecuzione della confisca**, i beni in questione devono essere assoggettabili a un provvedimento di confisca pure secondo l'ordinamento italiano (→ art. 240 c.p.). In un'ottica di collaborazione, si è progressivamente ampliato lo spettro di operatività di Accordi e Convenzioni interazionali (Conv. N.U. contro il crimine organizzato transazionale, siglata a Palermo nel 2000; Direttiva 2014/42/UE, varata in data 3.4.2014, nonché gli artt. 82 § 2 lett. *b* e 83, § 1 **T.f.u.e.**, espressivi di una politica generale di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca) relativi a uno strumento moderno e indispensabile di contrasto dei proventi illeciti da delitto (Decisione quadro 2005/212/GAI, del 24.2.2005, di armonizzazione delle fattispecie di confisca europea; Decisione quadro 2006/783/GAI, del 6.10.2006), cui l'Italia

si è recentemente adeguata con il **d. lgs. 7.8.2015, n. 137** che ha inteso regolare l'**ordine europeo di confisca** in piena attuazione del principio di mutuo riconoscimento). La Convenzione sul riciclaggio prevede (art. 13) vari motivi per cui può essere rifiutata la cooperazione finalizzata la confisca. Quando tali motivi di rifiuto non coincidano con la disposizione codicistica, quest'ultima deve essere interpretata quale norma di attuazione che viene ad annullare la discrezionalità convenzio-

nalmente accordata allo Stato-Parte. La previsione di cui al co. 1 *bis* opera anche quando l'atto che dispone la confisca sia contenuto in un provvedimento diverso dalla sentenza di condanna (art. 731 co. 1 *bis*).

• Il criterio di doppia incriminabilità non opera invece davanti alla **confisca di valore**, ovvero al pagamento di una somma di denaro determinata. In questo caso la fattispecie può anche non essere prevista in entrambi gli ordinamenti (art. 735 *bis*).

734. Deliberazione della corte di appello.

1. La corte di appello delibera in ordine al riconoscimento, osservate le forme previste dall'articolo 127, con sentenza, nella quale enuncia espressamente gli effetti che ne conseguono.
2. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

• La previsione detta la **procedura di deliberazione della sentenza** di riconoscimento della corte di appello, modulandola sulle forme del rito camerale (→ **Atti**, art. 127). La **specificazione espressa degli effetti** rappresenta speculare proiezione del principio già affermato nella disposizione che disciplina la modalità della richiesta (art. 730), con una motivazione imposta a pena di nullità (→ **Atti**, artt. 125 co. 3 e 181). La verifica dei presupposti fondanti la richiesta (→ art. 12 c.p.) potrebbe richiedere approfondimenti normativi sulle fonti straniere tradotte o sulle Convenzioni internazionali da rivolgere al Ministro della giustizia (→ **Disp. att.**, art. 205). Agli stessi fini si può interpellare l'autorità consolare italiana presso lo Stato straniero (→ d. lgs. 3.2.2011, n. 271, che ha abrogato il d.P.R. 5.1.1967, n. 200).

• Il **rito in camera di consiglio** (→ **Atti**, art. 127) si snoda attraverso la fissazione dell'udienza da parte del presidente della corte che ne farà dare comunicazione, almeno dieci giorni prima, all'interessato e al privato che abbia chiesto il riconoscimento per gli effetti delle disposizioni civili, e ai loro difensori. Fino a cinque giorni prima dell'udienza le parti possono presentare memorie in cancelleria. Sia il P.G. sia i privati ed i loro difensori (→ **Soggetti**, art. 96 s.) possono comparire per essere sentiti in camera di consiglio. In caso di legittimo impedimento a comparire dell'interessato non detenuto o internato che abbia chiesto di essere sentito, l'udienza è rinviata. Se l'interessato è detenuto o internato fuori dal distretto della cor-

te d'appello, qualora ne faccia richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo. Le attività svolte nel corso dell'udienza devono essere documentate con apposito verbale. L'omessa citazione dell'imputato dà luogo a nullità assoluta (→ **Atti**, artt. 178 e 179); danno invece luogo a nullità di ordine intermedio (→ art. 180) la mancata audizione dell'imputato (→ **Soggetti**, art. 60 s.) che sia comparso e l'omessa audizione da parte del magistrato di sorveglianza. All'esito del procedimento camerale verrà emessa **sentenza** (→ **Atti**, art. 125) che potrà essere di **inammissibilità**, in difetto delle condizioni previste, ovvero di **riconoscimento**, laddove si verifichino i presupposti di legge e l'assenza di cause ostative. Un peculiare profilo di inammissibilità, con respingimento della richiesta di riconoscimento di una sentenza estera, si configura nell'ipotesi in cui il P.G., nel formulare la richiesta, non produca copia della sentenza – unitamente alla traduzione in lingua italiana – dal momento che la sentenza rappresenta un indispensabile supporto documentale della richiesta. La **sentenza di riconoscimento ha natura costitutiva** in ordine all'accertamento dei presupposti e gli effetti decorreranno dal momento in cui diverrà definitiva. Essa tuttavia non implica una verifica, per l'ordinamento italiano, della sussistenza o meno del reato o in ordine al merito della vicenda processuale.

• Avverso tale decisione è ammesso il **ricorso per cassazione da parte del P.G. presso la corte**

di appello e dell'interessato (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.). Il difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.) non è espressamente menzionato nel co. 2 dell'art. 730 fra i soggetti legittimati. Una lettura sinottica del principio di tassatività delle impugnazioni (→ **Libro IX**, art. 568 co. 3) e del dato letterale dell'art. 736 co. 1 n. 6, che enuclea, invece, espressamente il **difensore** fra i soggetti legittimati, indurrebbe a un'esegesi restrittiva. Per contro, il rinvio al rito camerale operato dalla norma (→ **Atti**, art. 127) potrebbe ricomprendere il difensore fra i legittimati a impugnare il provvedimento conclusivo.

• La proposizione del ricorso per cassazione sospende l'esecuzione della sentenza (→ **Impugnazioni**, art. 588 co. 1). Non è dunque applicabile la previsione dell'immediata esecutività delle ordinanze emanate in camera di consiglio (→ **Atti**, art. 127 co. 8), essendo l'impugnazione della sentenza di riconoscimento oggetto di specifica disciplina da parte dello stesso art. 734 co. 2 che esclude il rinvio ai mezzi d'impugnazione previsti per i procedimenti camerati. L'incertezza interpretativa in argomento deriva dal fatto che, nonostante si tratti di una decisione emessa con il rito camerale, la corte d'appello decide con sentenza (e

non con ordinanza) (→ **Atti**, art. 125) la quale, una volta divenuta irrevocabile (→ **Esecuzione**, art. 648), va iscritta nel casellario giudiziale.

• Nell'ipotesi in cui venga accolto il ricorso per cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.) contro la sentenza di riconoscimento che lamenti l'assenza del requisito dell'irrevocabilità (art. 733 c. 1 lett. a), la corte di legittimità deve annullare con rinvio (→ **Impugnazioni**, art. 623), non essendo attribuiti alla medesima poteri di accertamento di merito, a differenza di quanto è previsto in tema di estradizione (art. 706). L'annullamento con rinvio seguirà pure ove difetti la prescritta enunciazione espressa degli effetti conseguenti al riconoscimento.

• Si tende ad escludere la possibilità di demandare al giudice dell'esecuzione (→ **Libro X**, art. 665) la correzione di un eventuale errore di calcolo nel computo della pena inflitta all'estero (che si risolve nella mancata detrazione di alcune pene), rifluendo poi nella sentenza di riconoscimento. La rideterminazione sarà compito dell'autorità giudiziaria straniera, con i rimedi là consentiti, ovvero in Italia mediante l'impugnazione della sentenza di riconoscimento disciplinata dal co. 2 della disposizione in esame.

735. Determinazione della pena ed ordine di confisca.

1. La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato.

2. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133 bis e 133 ter del codice penale.

3. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera.

4. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri.

5. Per determinare la pena pecuniaria l'ammontare stabilito nella sentenza straniera è convertito nel pari valore in lire italiane al cambio del giorno in cui il riconoscimento è deliberato.

6. Quando la corte pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, questa è ordinata con la stessa sentenza di riconoscimento.

• La norma disciplina la **determinazione della pena** conseguente al riconoscimento della sentenza straniera in ossequio al principio di legalità della stessa sanzione (→ **Cost.**, art. 25). L'adattamento della pena segue alla **qualificazione del fatto** in una fattispecie prevista nel nostro ordinamento al fine di pervenire a una commisurazione della *species* e del *quantum* di pena il più possibile corrispondente e comprensiva anche delle misure alternative alla detenzione o delle sanzioni sostitutive. Il ragguaglio complessivo (→ art. 135 c.p.) non può eccedere il **limite massimo** edittale previsto dalla legge italiana e non può essere più grave di quella comminata nella sentenza straniera. In difetto di un'espressa determinazione nella sentenza straniera la corte di appello sarà chiamata a fare ricorso ai criteri dosimetrici operanti nel nostro sistema penale (→ artt. 133, 133 bis e 133 ter c.p.). La valutazione sarà sorretta dai principi di proporzionalità e di adeguatezza e guidata dalla prevalenza del *favor rei* (→ **Cost.**, art. 27). Al posto della pena di morte opererà l'ergastolo (→ art. 22 c.p.).

• Se lo Stato estero ha concesso la **sospensione condizionale della pena** (→ art. 163 c.p.) altrettanto deve disporre la corte d'appello in sede di conversione.

• Pure la concessione della **liberazione condizionale** (o di altri benefici ottenuti all'estero), si configura come atto dovuto da parte del giudice italiano (→ art. 176 c.p.), laddove la stessa sia stata concessa dal giudice straniero. Infatti, l'art. 735 co. 4 non attribuisce alcun potere discrezionale al giudice, prevedendo tale sostituzione senza porre quale vincolo il fatto che il beneficio sia stato accordato da un'autorità giudiziaria o che l'istituto straniero sia del tutto equivalente o assimilabile a quello previsto nel nostro ordinamento.

• La conversione delle **pene pecuniarie** avviene in euro sulla base del cambio previsto al giorno del riconoscimento (→ art. 51 co. 2 d. lgs. 24.6.1998, n. 213). Se il riconoscimento è preordinato all'esecuzione della **confisca**, essa è disposta con la stessa sentenza di riconoscimento.

• La l. 3.7.1989, n. 257, che contiene disposizioni per l'attuazione di Convenzioni internazionali aventi ad oggetto l'esecuzione delle sentenze penali, richiama la **Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del**

21.3.1983. Quest'ultima, ratificata con la l. 25.7.1988 n. 334, si prefigge l'obiettivo di favorire il reinserimento sociale dei soggetti condannati, dando la possibilità allo straniero che ha commesso un reato di scontare la pena nel proprio Paese d'origine. La Convenzione in esame prevede, all'art. 10, un sistema di "**continuazione dell'esecuzione**" in base al quale il Paese che riconosce il giudicato straniero rimane ad esso vincolato, non potendovi apportare alcuna modifica, a meno che la natura della sanzione applicata dallo Stato di condanna o la durata di essa siano incompatibili con la legislazione dello Stato di cittadinanza del reo. In questo caso, lo Stato di esecuzione può, mediante «una decisione giudiziaria o amministrativa, adattare questa sanzione alla pena o alla misura previste dalla propria legge per reati della stessa natura». Il sistema della **continuazione dell'esecuzione** si contrappone al sistema di «**conversione della condanna**», disciplinato dall'art. 735, consistente nella sostituzione, in sede di riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, della pena stabilita nella sentenza di condanna emessa dal Paese straniero in una sanzione penale prevista dall'ordinamento nazionale. Nella determinazione della pena, in applicazione dell'art. 10 della stessa Convenzione di Strasburgo, ex art. 3 l. n. 257 del 1989, prevarranno tali ultime disposizioni, in quanto speciali rispetto alla disciplina codicistica che non ha mai abrogato tale legge. Il **consenso dello Stato estero**, indicato dagli artt. 1 e 2 della l. 3.7.1989, n. 257, fra le condizioni per il riconoscimento da parte della corte d'appello, è valido anche se manifestato con espressioni del tipo «in linea di massima» o altra equivalente, in quanto lo stesso Stato potrà revocarlo o modificarlo laddove non ritenesse congrua la determinazione da effettuarsi in sede di riconoscimento (art. 735; art. 3 l. 3.7.1989, n. 257).

• In alcuni casi di riconoscimento di sentenze in base ad **accordi internazionali** (art. 731) sono espressamente disciplinati il momento determinativo della pena, i criteri previsti in tema di adeguamento della misura della pena e alle modalità di esecuzione (es. Accordo tra il Governo italiano e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex-Jugoslavia).

735 bis. Confisca consistente nella imposizione del pagamento di una somma di denaro.

1. Nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca consistente nella imposizione nel pagamento di una somma di denaro corrispondente al valore del prezzo, del prodotto o del profitto di un reato, si applicano le disposizioni sull'esecuzione delle pene pecuniarie, ad eccezione di quella concernente il rispetto del limite massimo di pena previsto dall'articolo 735, comma 2.

• Articolo aggiunto dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• La norma esprime l'adeguamento italiano, in un'ottica di cooperazione internazionale nella lotta alla criminalità, all'obbligo di esecuzione diretta dei provvedimenti di confisca (art. 731) e, in particolare della c.d. **confisca di valore prevista dalla Convenzione di Strasburgo sul riciclaggio**, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato dell'8.11.1990.

• L'art. 14 co. 2 della Convenzione di Strasburgo prevede che la Parte richiesta sia vincolata dagli accertamenti relativi ai fatti nei limiti in cui essi siano stabiliti da una sentenza di condanna (→ **Giudizio**, art. 533 s.) ovvero da un atto di diversa natura come la confisca *in rem* del diritto anglosassone. Al fine di attuare questa previsione si è ampliata la portata precettiva dell'**istituto del riconoscimento** (art. 731 co. 1 *bis*). La possibilità di dare corso all'esecuzione incontra alcuni limiti derivanti sia dalla stessa Convenzione sul riciclaggio (→ art. 18), sia da indagini o procedimenti penali in atto nello Stato italiano (→ **Indagini e udienza preliminare**, art. 326 s.). Infatti, è imprescindibile il rispetto di uno *standard* minimo dei diritti difensivi ed è al contempo necessaria la piena assicurazione del divieto di *bis in idem*. In particolare, l'art. 9 della l. 9.8.1993, n. 328, di ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riciclaggio, nel caso di esecuzione di un provvedimento straniero di confisca (consistente nell'imposizione del pagamento di una somma di denaro

corrispondente al **valore del prezzo, del prodotto e del profitto di reato**) prevede l'applicazione della disposizione dettata in materia di esecuzione delle **pene pecuniarie** (art. 735) ad eccezione della norma relativa al rispetto del massimo (art. 735 co. 2). Le norme ordinarie di esecuzione della confisca (art. 735 co. 6) sono state integrate in relazione alla capacità e alla possibilità di convertire i profitti derivanti da attività illecite, negli equivalenti valori "formalmente" leciti in possesso degli indagati.

• Il rinvio alle disposizioni riguardanti l'esecuzione delle pene pecuniarie (→ **Esecuzione**, art. 660; → art. 181 c.p.) ha generato perplessità sulla possibilità di rateizzazione e di conversione. Sembra esclusa la **rateizzazione** sia in quanto non prevista dalla Convenzione del 1990, sia perché la confisca non costituisce propriamente una pena pecuniaria. Ugualmente inammissibile pare la conversione in caso di insolubilità del condannato (→ **Esecuzione**, art. 660 co. 2) poiché questa ha luogo quando si tratti soltanto di una pena pecuniaria, ossia di multa (→ art. 24 c.p.) o ammenda (→ art. 26 c.p.). Analoghi dubbi riguardano l'applicazione in termini analogici del pignoramento o della vendita dei beni in caso di insolvenza. In ambito europeo la Decisione quadro 2006/783/GAI, del 6.10.2006, ha visto il recente adeguamento italiano con il **d. lgs. 7.8.2015, n. 137**, che ha regolato l'**ordine europeo di confisca** in attuazione del principio del mutuo riconoscimento).

736. Misure coercitive.

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, può disporre una misura coercitiva nei confronti del condannato che si trovi nel territorio dello Stato.

2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV riguardanti le misure coercitive, fatta eccezione di quelle dell'articolo 273.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura coercitiva, provvede alla identificazione della persona. Si applica la disposizione dell'articolo 717 comma 2.

4. La misura coercitiva, disposta a norma del presente articolo, è revocata se dall'inizio della sua esecuzione sono trascorsi sei mesi senza che la corte di appello abbia pronunciato sentenza di riconoscimento, ovvero, in

caso di ricorso per cassazione contro tale sentenza, dieci mesi senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di riconoscimento.

5. La revoca e la sostituzione della misura coercitiva sono disposte in camera di consiglio dalla corte di appello.

6. Copia dei provvedimenti emessi dalla corte è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge.

• La *ratio* dell'adozione delle **misure coercitive** (→ **Libro IV**, art. 280 s.) è quella di garantire gli effetti del riconoscimento della sentenza straniera. La disciplina è modellata, in base al criterio della compatibilità, sulla omologa disciplina dell'estradizione (art. 714, come modificato dalla l. 21.7.2016, n. 149). A questi fini, su **richiesta del P.G.**, la corte d'appello può disporre misure coercitive, nel caso sussistano i presupposti della **presenza di una pena restrittiva della libertà personale** (art. 731).

• La trattazione della materia cautelare (→ **Libro IV**) trova applicazione nei limiti di compatibilità con la materia in esame. Fanno eccezione le **condizioni generali di applicabilità espressamente escluse**: la valutazione indiziaria (→ art. 273) implicherebbe un giudizio di merito sulla colpevolezza della persona interessata e sulla fattispecie di reato, esulante dalle competenze della corte distrettuale. Fra i *pericula* espressi nell'art. 274, il richiamo contenuto nell'art. 736, co. 2, sembra limitabile al solo **pericolo di fuga** enucleato nella lett. *b*.

• Il procedimento, la durata, e i mezzi di impugnazione dei provvedimenti ivi adottati, riprendono i modelli relativi all'estradizione (art. 714 s.) con alcune peculiarità. La **corte d'appello im-**

pronterà la scelta della misura al criterio dell'adeguatezza (→ **Misure cautelari**, art. 275) e, parimenti, sul medesimo criterio sarà chiamata a decidere della revoca o della sostituzione della misura (→ art. 299). Si osserveranno le forme camerale (→ **Atti**, art. 127). L'iniziativa, che spetta al P.G., può essere sollecitata da una richiesta di misura coercitiva da parte dell'autorità straniera, simmetricamente a quanto previsto per la richiesta d'esecuzione all'estero di sentenze penali italiane (art. 745).

• Il Presidente provvede all'**identificazione del soggetto destinatario della misura** e, in forza dell'espresso richiamo all'art. 717, è tenuto a invitare la persona interessata a scegliersi un **difensore** di fiducia o a nominarne uno d'ufficio (→ **Soggetti**, art. 96 s.).

• La **misura adottata perderà efficacia** se, nei sei mesi successivi, la corte d'appello non pronuncia sentenza ovvero, nel caso di ricorso per cassazione contro la stessa sentenza (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.), ove siano decorsi **dieci mesi** senza che sia intervenuta sentenza di riconoscimento. Avverso la decisione con cui si dispone la misura coercitiva è esperibile il **ricorso per cassazione** per violazione di legge (→ **Cost.**, art. 111 co. 7; → **Misure cautelari**, art. 311 co. 2).

737. Sequestro.

1. Su richiesta del procuratore generale, la corte di appello competente per il riconoscimento di una sentenza straniera ai fini dell'esecuzione di una confisca può ordinare il sequestro delle cose assoggettabili a confisca.

2. Se la corte non accoglie la richiesta, contro la relativa ordinanza può essere proposto ricorso per cassazione da parte del procuratore generale. Contro l'ordinanza che dispone il sequestro può essere proposto ricorso per cassazione per violazione di legge da parte dell'interessato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

3. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'esecuzione del sequestro preventivo.

• Il co. 3 è stato così sostituito dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• La corte d'appello chiamata a decidere in ordine al riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'esecuzione della confisca (→ art. 240 c.p.; artt. 735 e 736) può ordinare, su richiesta del

P.G., il **sequestro**. Il P.G. e l'interessato potranno proporre ricorso per cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.), rispettivamente, avverso il provvedimento che rigetta la richiesta di sequestro e quello che la accoglie. Il ricorso per cassazione dell'interessato, per violazione di legge (→ **Cost.**,

art. 111 co. 7), non produce effetto sospensivo (→ **Impugnazioni**, art. 588). Sotto il profilo della titolarità del diritto d'impugnazione del difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.), una soluzione positiva potrebbe raggiungersi in forza di un'interpretazione estensiva della previsione contemplata nell'art. 127 (→ **Atti**) che vede il difensore fra i soggetti legittimati a ricorrere. Il riferimento all'interessato di cui al co. 2 può indurre a ritenere compresi fra i soggetti che possono impugnare l'ordinanza della corte d'appello anche la persona a cui le cose siano state sequestrate e quella che avrebbe diritto alla restituzione (→ **Misure cautelari**, art. 322). La modifica del co. 3 ad opera dall'art. 10 l. 9.8.1993, n. 328 ha corretto la versione originale della norma, chiarendo che si os-

servano le norme che disciplinano l'esecuzione del sequestro preventivo (→ artt. 321 s.), disposto per evitare che le cose pertinenti al reato vengano utilizzate per commettere ulteriori fatti criminosi o aggravare le conseguenze di quelli già compiuti.

• Sul fronte europeo, deve menzionarsi anche il d. lgs. 15.2.2016, n. 35 (in vigore dal 26.3.2016), che ha recepito la decisione quadro 2003/577/GAI, estendendo il principio del **reciproco riconoscimento alle ordinanze preprozessuali di blocco dei beni o di sequestro probatorio**. Scopo principale del decreto legislativo è stabilire le norme secondo le quali si riconosce e si esegue nel territorio nazionale un provvedimento di blocco dei beni o di sequestro probatorio emesso in sede penale da un'autorità giudiziaria di un altro Stato membro.

737 bis. Indagini e sequestro a fini di confisca.

1. Nei casi previsti da accordi internazionali, il ministro della giustizia dispone che si dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedere ad indagini su beni che possono divenire oggetto di una successiva richiesta di esecuzione di una confisca, ovvero di procedere al loro sequestro.
2. A tal fine il ministro della giustizia trasmette la richiesta, unitamente agli atti allegati, al procuratore generale presso la corte d'appello competente per il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della successiva esecuzione della confisca. Il procuratore generale fa richiesta alla corte d'appello, che decide con ordinanza osservate le forme previste dall'articolo 724.
3. L'esecuzione della richiesta di indagini o sequestro è negata:
 - a) se gli atti richiesti sono contrari a principi dell'ordinamento giuridico dello Stato, o sono vietati dalla legge, ovvero se si tratta di atti che non sarebbero consentiti qualora si procedesse nello Stato per gli stessi fatti;
 - b) se vi sono ragioni per ritenere che non sussistono le condizioni per la successiva esecuzione della confisca.
4. Per l'esecuzione di indagini si osservano le disposizioni dell'articolo 725.
5. Nei casi di richiesta di sequestro, si applicano le disposizioni dell'articolo 737, commi 2 e 3.
6. Il sequestro ordinato ai sensi di questo articolo perde efficacia e la corte d'appello ordina la restituzione delle cose sequestrate a chi ne abbia diritto, se, entro due anni dal momento in cui esso è stato eseguito, lo Stato estero non richiede l'esecuzione della confisca. Il termine può essere prorogato anche più volte per un periodo massimo di due anni; sulla richiesta decide la corte d'appello che ha dichiarato il sequestro.

• Articolo aggiunto dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• La disposizione contempla la possibilità che sulla base di accordi internazionali il Ministro della giustizia dia corso alla richiesta di un'autorità straniera di procedersi a **indagini su beni oggetto di una successiva confisca ovvero a sequestro**. A tal fine si rivolgerà per il tramite della procura generale alla corte d'appello è quella del distretto ove ha sede il casellario giudiziario competente ai fini dell'iscrizione. Si tratta ancora una volta (artt. 730 e 731) del casellario del circondario in cui la persona è nata ovvero, per i nati all'estero o le persone delle quali non si è potuto accertare il

luogo di nascita nel territorio dello Stato, dell'ufficio del casellario presso la Corte di appello di Roma (→ **Esecuzione**, artt. 686 e 685, abrogati dal d.P.R. 14.11.2002, n. 313 e recepiti nello stesso testo unico sui provvedimenti iscrivibili nel casellario giudiziale).

• Il procedimento giurisdizionale è modulato sulle **forme delle rogatorie internazionali**, per cui il Ministro, valutata l'ammissibilità delle indagini o del sequestro in base agli accordi internazionali, trasmette la richiesta al P.G. presso la corte di appello (art. 724). La modifica dell'art. 724 da parte del d.l. 18.2.2015, n. 7 conv. dalla l.

7.4.2015, n. 43, prevede ora l'obbligo di trasmissione al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di copia delle rogatorie dell'autorità straniera che si riferiscono ai delitti di cui all'art. 51 co. 3 *bis* e 3 *quater* (→ **Soggetti**). Il P.G. è tenuto a promuovere la procedura per il riconoscimento, con possibilità di chiedere ulteriori informazioni e documenti e illustrare le proprie conclusioni contrarie in sede di requisitoria. Non è contemplata (art. 724 co. 3) la presenza dell'interessato e del difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.), considerata la propedeuticità di questa prima fase rispetto alla successiva procedura in cui viene garantita la difesa, seppure evidenti siano le implicazioni della garanzia coinvolta. Il richiamo all'art. 725 importa che l'esecuzione delle indagini sia affidata dalla corte d'appello ad uno dei componenti il collegio o al g.i.p. (→ **Indagini e udienza preliminare**, art. 328) del luogo in cui gli atti devono compiersi, anziché essere delegata all'organo inquirente (→ **Soggetti**, art. 50 s.), come sarebbe stato forse preferibile, data la tipologia degli accertamenti di indagine bancari o di investigazioni di altro tipo.

• Non è previsto un controllo sul provvedimento della corte di appello che decida in merito alla richiesta di compimento di atti di indagine, mentre per il **provvedimento di diniego del sequestro è consentito il ricorso per cassazione** (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.) sia da parte del P.G., sia dell'interessato. Resta aperta la questione della legittimazione a impugnare del difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.), ossia se la mancata espressa previsione sia segno della sua voluta esclusione in forza del dato testuale e dell'*intentio legis* non manifestata dal legislatore in sede di modifica, ovvero se il difensore possa comunque ritenersi compreso fra i legittimati all'impugnazione in forza dell'estensione di principi generali (→ art. 99 co. 1).

• Molteplici sono le **condizioni ostative alla richiesta di indagini e sequestro**. Oltre al diniego legato all'insussistenza dei presupposti emergenti dagli accordi internazionali o riferibili a questioni relative alla competenza (→ **Soggetti**, art. 4 s.), la corte d'appello rigetterà la richiesta ove si riscontri un contrasto con i principi fondamentali di fonte costituzionale (→ **Cost.**, art. 1 s.), con quelli di diritto penale, o con specifiche disposizioni interne. La natura strumentale e provvisoria degli atti contemplati nella disposizione impone il rigetto anche quando non sussistano le condizioni

per la successiva esecuzione della confisca (→ art. 240 c.p.).

• È stabilito infine anche un termine di durata di due anni del sequestro preventivo (→ **Misure cautelari**, art. 321 s.), prorogabile per un ulteriore biennio. La previsione di una richiesta di proroga sottende la stessa procedura adottata per l'iniziale richiesta, con conseguente possibilità di ricorso per cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606). In esito all'eventuale revoca del sequestro le cose sequestrate dovranno essere restituite agli aventi diritto.

• La disposizione va inserita nel contesto delle numerose e sempre più cogenti fonti volte a rafforzare la cooperazione fra Stati dell'Unione europea come moderni e indispensabili strumenti per l'integrazione e collaborazione fra gli Stati membri (Azione comune 98/699/GAI del 3.12.1998 sul riciclaggio di denaro e sull'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato adottata dal Consiglio, nonché artt. 82 § 2 lett. b e 83 § 1 T.f.u.e., espressivi di una politica generale di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca; Decisione quadro 2001/500/GAI del 26.6.2001 concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato; Decisione quadro 2003/577/GAI del 22.7.2003 relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, recepita dal d. lgs. 15.2.2016, n. 35; Decisione quadro 2005/212/GAI del 24.2.2005 relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato; la Decisione quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, attuata in Italia con il d. lgs. 7.8.2015, n. 137; Decisione 2007/845/GAI del 6.12.2007 concernente la cooperazione tra gli uffici degli Stati membri per il recupero dei beni nel settore del reperimento e dell'identificazione dei proventi di reato o altri beni connessi; Direttiva 2014/42/UE, varata in data 3.4.2014 e la correlativa l. 7.10.2014, n. 154, con la quale si è inteso potenziare il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di confisca anche in diversi ambiti della materia penale; Conv. N.U. contro la criminalità organizzata transnazionale (Palermo, 2000), ratificata e resa esecutiva, con i relativi Protocolli, dalla l. 16.3.2006, n. 146).

738. Esecuzione conseguente al riconoscimento.

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, le pene e la confisca conseguenti al riconoscimento sono eseguite secondo la legge italiana. La pena espiata nello Stato di condanna è computata ai fini dell'esecuzione.

2. All'esecuzione provvede di ufficio il procuratore generale presso la corte di appello che ha deliberato il riconoscimento. Tale corte è equiparata, a ogni effetto, al giudice che ha pronunciato sentenza di condanna in un procedimento penale ordinario.

• A seguito del **riconoscimento in Italia di una sentenza straniera a fini esecutivi**, la concreta applicazione delle pene (→ art. 18 s. c.p.) e della confisca (→ art. 240 c.p.) è interamente disciplinata dalla legge italiana, anche in base alle norme dell'ordinamento penitenziario (→ l. 26.7.1975, n. 354), fermo restando che l'ammontare della pena sofferta dal condannato all'estero viene computata ai fini della determinazione della pena da scontare nello Stato straniero. L'art. 738 ribadisce il **principio dell'autonomia della fase esecutiva** rispetto a quella del riconoscimento della sentenza. L'organo che procede all'esecuzione (→ **Libro X**, art. 655 s.) è il P.G. presso la corte d'appello che ha deliberato il riconoscimento. La **corte d'appello** è equiparata a ogni effetto al giudice dell'esecuzione (→ art. 665). Vista l'attuale impossibilità di assimilare il giudicato straniero a quello italiano si nega il riconoscimento della continuazione tra reati *in executivis* e sentenze irrevocabili straniere (→ **Esecuzione**, art. 671; art. 730). Tuttavia, il principio per cui è **vietato un trattamento complessivamente più grave** di quello che spetterebbe in base alla disciplina straniera (art. 735) si applica anche nella fase di esecuzione e, di conseguenza, deve detrarsi dalla pena pure il periodo corrispondente ai benefici concessi dall'autorità straniera.

• Operano la grazia (→ art. 174 c.p.) e l'am-

nistia (→ **Cost.**, art. 79; → art. 151 c.p.). La possibilità di applicare l'indulto (→ art. 174 c.p.) veniva originariamente negata sulla base del tenore letterale dell'art. 12 Conv. Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate. Si riteneva, infatti, che non fosse consentito ricorrere ad un'interpretazione estensiva o analogica della richiamata disposizione, che prevede espressamente che ciascuno Stato contraente possa accordare la grazia, l'amnistia o la commutazione della condanna conformemente alla propria legislazione, ma nulla contempla a proposito dell'indulto. Le Sezioni Unite hanno superato tale esegesi restrittiva in base a una lettura costituzionalmente orientata (Cass., SU, 10.7.2008, n. 36527, Napoletano). Valgono i precetti generali sull'**inviolabilità del giudicato** (→ **Esecuzione**, art. 648 s.): sono quindi deducibili i vizi riguardanti il titolo esecutivo, mentre sono precluse le eccezioni relative al merito della decisione, salvo che riguardino l'inesistenza del titolo esecutivo o l'illegittimità della pena (quando questa non sia prevista dalla legge o ecceda per specie o quantità il limite legale). Un eventuale errore di calcolo nel computo della pena inflitta all'estero, che si risolve nella mancata detrazione di alcune pene, può essere fatto valere di fronte all'autorità straniera, o mediante impugnazione della sentenza di riconoscimento (art. 734), non tramite incidente di esecuzione (→ **Libro X**, art. 666).

739. Divieto di estradizione e di nuovo procedimento.

1. Nei casi di riconoscimento ai fini dell'esecuzione della sentenza straniera, salvo che si tratti dell'esecuzione di una confisca, il condannato non può essere estradato né sottoposto di nuovo a procedimento penale nello Stato per lo stesso fatto, neppure se questo viene diversamente considerato per il titolo, per il grado o per le circostanze.

• La norma ribadisce il c.d. **ne bis in idem internazionale** imponendo il divieto di sottoporre il soggetto due volte a processo per uno stesso fatto e sancendo il diritto a non essere estradato (art. 697 s.) nel caso in cui il riconoscimento della sen-

tenza straniera sia finalizzato a eseguire disposizioni diverse dalla confisca (→ art. 240 c.p.). La previsione implica un coordinamento con la rinnovazione del giudizio, ex art. 11 c. 2 c.p., che inizialmente aveva compresso la portata del divie-

to di **bis in idem** solo ai casi di pregresso riconoscimento per i fini di cui all'art. 12 c.p. della sentenza di condanna pronunciata all'estero per lo stesso fatto, nei confronti di un cittadino italiano.

• La controversa efficacia garantistica del **ne bis in idem** sul piano internazionale è frutto di un lento percorso cui ha contribuito anche la **Consulta** tributandogli il valore di «principio tendenziale cui si ispira oggi l'ordinamento internazionale», rispondente a «ragioni di garanzia del singolo di fronte alle concorrenti potestà punitive degli Stati» (Corte cost., 58 del 1997). Esso trova cittadinanza nel nostro sistema non solo in ragione del criterio di **prevalenza delle fonti pattizie** (→ art. 696 co. 1), ma anche *ex art.* 117 co. 2 **Cost.**

• La diffusività del principio è confermata da molti **Accordi internazionali** (→ Convenzione di Londra del 1951 tra gli Stati partecipanti al Trattato Nord Atlantico sullo statuto delle loro Forze armate, → l. 30.11.1955, n. 1335), dalle regole dei **rapporti di concorrenza fra tribunali internazionali e tribunali nazionali** (→ art. 10 Statuto Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex-Jugoslavia e art. 9 statuto Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nel territorio del Ruanda). La regola di **ne bis in idem** è peraltro ribadita nello Statuto della Corte penale internazionale (→ art. 20; l. 12.7.1999, n. 232 di ratifica ed esecuzione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale), sia riguardo ai giudizi del-

la Corte, sia nei rapporti fra giudizi della Corte e quelli dei tribunali nazionali.

• L'istituzione di uno **spazio giuridico europeo** determinato dalla l. 30.9.1993, n. 388, attuativa dell'Accordo di Schengen, unitamente al recepimento della Carta di Nizza ad opera del Trattato di Lisbona, ha indotto al superamento della limitazione per i soli casi di rinnovamento del giudizio su richiesta del Ministro della giustizia (→ art. 11 unto dalla l. 3.8.2009, n. 116. scomputare la pena o la custodia cautelare scontata all'estero (→ art. 138 c.p.). **L'effetto processuale negativo si produce infatti a prescindere dal riconoscimento**, laddove sussista l'**identità del fatto naturalistico**, nucleo centrale della previsione, per cui le mutazioni del titolo del grado e delle circostanze non consentiranno di dissolvere la barriera della preclusione, in corrispondenza a ciò che la generale disposizione codicistica detta per le sentenze interne (→ **Esecuzione**, art. 649). Si tratta dunque di un **principio comune agli Stati dell'Unione europea** (→ art. 54 Conv. 19.6.1990, di applicazione dell'Accordo di Schengen; → art. 50 **Carta UE**; Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione europea del 13.6.2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri; art. 18 lett. m l. 22.4.2005, n. 69 di recepimento, all'interno del nostro ordinamento della predetta Decisione quadro). Il **presidio è ineludibile nell'attuale sistema di tutela dei diritti umani** (→ **Patto int.**, art. 14 co. 7; → art. 50 **Carta UE**, in combinato disposto con l'art. 4 Protocollo 7 **Cedu**).

740. Esecuzione della pena pecuniaria e devoluzione di cose confiscate.

1. La somma ricavata dall'esecuzione della pena pecuniaria è versata alla cassa delle ammende; è invece versata allo Stato di condanna, a sua richiesta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe al versamento a favore dello Stato italiano.

2. Le cose confiscate sono devolute allo Stato. Esse sono invece devolute, a sua richiesta, allo Stato nel quale è stata pronunciata la sentenza riconosciuta, qualora quest'ultimo Stato nelle medesime circostanze provvederebbe alla devoluzione allo Stato italiano.

• La norma deve correlarsi alla previsione dell'art. 738, per cui la **pena** (→ art. 18 s. c.p.) e la **confisca** (→ art. 240 c.p.) **si eseguono in conformità della legge italiana** con destinazione allo Stato delle cose confiscate e devoluzione alla cassa delle ammende della somma derivante dall'esecuzione della pena pecuniaria, in seguito al riconoscimento della sentenza penale straniera (art.

730 s.). Il criterio opera a condizione di **reciprocità** per cui, a richiesta dello Stato, possono essere attribuite le somme e le cose oggetto di confisca, sempre che nelle stesse condizioni operi il medesimo trattamento nei confronti dell'Italia con correlativo versamento di denaro e consegna delle cose confiscate (Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio del 24.2.2005 relativa all'applicazione

cazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie). In questo modo si tutelano la **correttezza dei rapporti tra Stati e il soddisfacimento degli interessi reciproci**. Deve

ricordarsi in ambito europeo la Decisione quadro 2006/783/GAI del 6.10.2006, relativa al reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca, attuata in Italia con il d. lgs. 7.8.2015, n. 137.

740 bis. Devoluzione ad uno Stato estero delle cose confiscate.

1. Nei casi previsti dagli accordi internazionali in vigore per lo Stato, le cose confiscate con sentenza definitiva o con altro provvedimento irrevocabile sono devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca.

2. La devoluzione di cui al comma 1 è ordinata quando ricorrono i seguenti presupposti:

- lo Stato estero ne ha fatto espressa richiesta;
- la sentenza ovvero il provvedimento di cui al comma 1 sono stati riconosciuti nello Stato ai sensi degli articoli 731, 733 e 734.

• Articolo aggiunto dalla l. 3.8.2009, n. 116.
 • Le previsioni degli artt. 740 bis e 740 ter segnano l'adeguamento dello Stato italiano a quanto previsto dal Titolo V della Conv. N.U. contro la **corruzione del 31.10.2003, relativo alla restituzione dei beni**. L'art. 5 l. 3.8.2009 n. 116, ha infatti espressamente inserito le due previsioni nel titolo relativo agli effetti delle sentenze straniere (art. 730 s.), nello specifico capo I del titolo IV ove sono disciplinati presupposti, condizioni ostative e modalità di esecuzione nel territorio italiano delle sentenze straniere. L'obiettivo è quello di realizzare il c.d. *asset recovery* dei proventi illeciti, imponendo agli Stati di prestarsi reciprocamente cooperazione ed assistenza con devoluzione allo Stato estero dei beni confiscati (→ art. 240 c.p.) sul territorio italiano, in esecuzione di provvedimenti di confisca adottati all'estero e restituzione dei beni allo Stato parte che ne fa richiesta.

• La norma fissa un **obbligo di cooperazione internazionale** ulteriore rispetto alle previsioni che consentono l'esecuzione di un provvedimento di confisca straniero attraverso il riconoscimento della

sentenza che le dispone (art. 735 bis) oppure il sequestro su richiesta dell'autorità straniera in ordine a beni confiscabili (art. 737 bis) o la possibilità di richiedere all'autorità estere lo svolgimento delle indagini ai medesimi fini cautelari (art. 745 co. 2 bis).

• Tutto il contesto normativo è ispirato dall'individuazione di un'alternativa alla regola per la quale sarebbe necessario il rinnovamento del giudizio per i reati commessi all'estero ed ivi giudicati. In conformità a quanto dettato dall'art. 12 c.p. si esclude la possibilità di utilizzare la legge straniera ai fini della decisione e, sulla base della ricorrenza di certe condizioni, si recepisce la sentenza penale straniera per fini tassativamente fissati, fra i quali l'applicazione di una pena principale.

• In presenza di appositi accordi internazionali le cose confiscate con sentenza definitiva devono essere devolute allo Stato estero nel quale è stata pronunciata la sentenza ovvero è stato adottato il provvedimento di confisca (→ art. 240 c.p.). Ciò quando sussista un'espressa richiesta dello Stato estero e si sia realizzato il riconoscimento dei due provvedimenti in Italia (artt. 731, 733 e 734).

740 ter. Ordine di devoluzione.

1. La corte di appello, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento di confisca, ordina la devoluzione delle cose confiscate ai sensi dell'articolo 740 bis.

2. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa al Ministro della giustizia, che concorda le modalità della devoluzione con lo Stato richiedente.

• Articolo aggiunto dalla l. 3.8.2009, n. 116.
 • L'articolo, strettamente correlato al precedente, prevede che sia la **corte di appello**, nel deliberare il riconoscimento della sentenza straniera (art.

734) o del provvedimento di confisca (artt. 735 e 735 bis), a dovere contestualmente **ordinare la devoluzione delle cose allo Stato estero richiedente**. In particolare, la corte d'appello sarà chia-

mata al vaglio preliminare sui presupposti per il riconoscimento della sentenza o del provvedimento estero di confisca e i presupposti per la devoluzione delle cose confiscate. Solo in caso di accertamento positivo, potrà verificare la sussistenza dei presupposti per devolvere i beni con-

fiscati in favore dello Stato estero richiedente. Una **copia della richiesta** dovrà essere **trasmessa al Ministro della giustizia** in modo da concordare con lo Stato estero richiedente le modalità della devoluzione in un'ottica di efficienza e celerità.

741. Procedimento relativo al riconoscimento delle disposizioni civili di sentenza penali straniere.

1. A domanda dell'interessato, nel medesimo procedimento e con la stessa sentenza prevista dall'articolo 734 possono essere dichiarate efficaci le disposizioni civili della sentenza penale straniera di condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno.

2. Negli altri casi, la domanda è proposta da chi ne ha interesse alla corte di appello nel distretto della quale le disposizioni civili della sentenza penale straniera dovrebbero essere fatte valere. Si osservano le disposizioni degli articoli 733 e 734.

• La norma contempla un ulteriore caso – oltre a quelli considerati negli artt. 730, 731, 732 – di **riconoscimento dei capi civili** della sentenza penale straniera di modo che si producano nel nostro Paese gli effetti previsti dall'ordinamento giuridico straniero, parallelamente alla possibilità di attivare il procedimento di delibazione delle sentenze dettato dal codice di rito civile. A differenza della fattispecie disciplinata nell'art. 732, che regola il riconoscimento di una sentenza penale in riferimento ai capi penali della stessa, ma al fine di conseguire delle restituzioni, un risarcimento del danno o altri effetti civili, l'art. 741 disciplina due diverse possibilità in relazione al fatto che sia o meno in corso un procedimento di riconoscimento della sentenza penale straniera (art. 730 s.). L'aspetto civilistico nella previsione dell'art. 732 è una mera conseguenza del riconoscimento e non ne rappresenta dunque l'oggetto principale come nell'art. 741.

• Il **riconoscimento in via concorrente** ha luogo quando sia già stato chiesto un riconoscimento per uno degli effetti previsti dalle sopracitate disposizioni e l'interessato domandi l'esecuzione dei capi civili della sentenza penale straniera. In questo caso, la domanda dell'interessato integra la richiesta avanzata in via principale dal p.m. (→ **Soggetti**, art. 50 s.) e il riconoscimento delle disposizioni civili viene deliberato dalla corte d'appello contemporaneamente al riconoscimento della sentenza penale straniera ai fini penali (art. 730) ed è immediatamente esecutivo. Il procedimento è cumulativo con sviluppi procedurali analoghi

a quelli tipici della richiesta del P.G. sia che il momento dell'unificazione processuale delle varie domande sia originario, sia che avvenga successivamente, essendo applicabile in questo caso il principio di accessorietà dell'azione civile nel procedimento penale (→ **Soggetti**, art. 75). Quando il riconoscimento non è condizionato all'esistenza di un Trattato di estradizione o alla **richiesta del Ministro della giustizia**, la condanna alla restituzione o al risarcimento del danno (→ art. 185 c.p.) deve essere specifica e non generica, ossia priva di definizione nel *quantum*, poiché in tal caso l'interessato dovrebbe chiedere il riconoscimento per gli effetti di cui all'art. 12 c. 1 n. 4, secondo quanto dispone l'art. 732, per poi agire in sede civile (→ **Esecuzione**, art. 651). L'esecuzione non è ammessa al di fuori dei casi contemplati dalla legislazione in materia civile con prestazioni diverse da quelle ivi consentite.

• La decisione della **corte d'appello**, assunta con le forme del rito camerale (→ **Atti**, art. 127), è suscettibile di ricorso per cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606 s.) da parte del P.G. presso la corte d'appello (→ **Soggetti**, art. 51) e da parte dell'interessato.

• In assenza di richieste di riconoscimento per i fini di cui agli artt. 730, 731, 732, il riconoscimento delle disposizioni civili di sentenze penali straniere avverrà **in via autonoma**, sempre con domanda proposta alla corte d'appello nel cui distretto le disposizioni civili della sentenza straniera dovrebbero essere fatte valere. Si tratta di una procedura "originaria" che non acquista una con-

notazione processual-civilistica, inquadrandosi nell'ambito del riconoscimento delle sentenze penali straniere (art. 730 s.). La corte d'appello seguirà le forme del rito camerale incidentale (→ **Atti**, art. 127) emanando una sentenza suscettibile di ricorso per cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606) su iniziativa del P.G. o dell'interessato.

• Sulla legittimazione del difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.) al ricorso in cassazione (→ **Impugnazioni**, art. 606) avverso le decisioni qui contemplate si pongono problemi analoghi a quelli relativi alle altre decisioni in tema di riconoscimento (artt. 734 e 737), suscettibili di approdi positivi ove si acceda

a un'interpretazione estensiva dei principi promananti dagli artt. 91 e 127 (→ **Atti**).

• Si ritiene che anche in relazione al caso di specie si debba procedere all'iscrizione nel certificato del casellario della sentenza penale straniera, pur se vi sia riconoscimento solo delle disposizioni civili. Invero, all'abrogazione dell'art. 686 da parte dell'art. 52 **Casellario** fa seguito la previsione del relativo art. 3 co. 1 lett. a, che si riferisce genericamente «ai provvedimenti giudiziari di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità straniere se riconosciuti ai sensi degli artt. 730», legittimando una tale conclusione.

Capo II

Esecuzione all'estero di sentenze penali italiane

742. Poteri del ministro della giustizia e presupposti dell'esecuzione all'estero.

1. Nei casi previsti da accordi internazionali o dall'articolo 709 comma 2, il ministro della giustizia domanda l'esecuzione all'estero delle sentenze penali ovvero vi acconsente quando essa è richiesta dallo Stato estero.
2. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale può essere domandata o concessa solo se il condannato, reso edotto delle conseguenze, ha liberamente dichiarato di acconsentirvi e l'esecuzione nello Stato estero è idonea a favorire il suo reinserimento sociale.
3. L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale è ammissibile, anche se non ricorrono le condizioni previste dal comma 2, quando il condannato si trova nel territorio dello Stato richiesto e l'extradizione è stata negata o non è comunque possibile.

• Le norme di questo **Capo regolamentano l'esecuzione all'estero nei confronti di cittadino italiano o straniero delle sentenze penali italiane**. Pur ispirate da un'ottica di **reciprocità**, le disposizioni non configurano un totale parallelismo rispetto alle omologhe previsioni dettate per l'esecuzione interna della sentenza straniera (art. 730 s.). Evidente l'ispirazione verso l'ampliamento delle forme di esecuzione della sentenza straniera, in un contesto sempre più ispirato dagli impegni presi in sede internazionale e convenzionale, nonché dal diffondersi di nuovi strumenti di cooperazione (art. 731). L'art. 742 riferisce l'esecuzione all'estero delle decisioni italiane ai casi in cui ciò sia espressamente previsto da una **convenzione** o da un **trattato** e sussistano una richiesta apposita o il consenso del **Ministro della giustizia** alla corrispondente domanda proveniente dallo Stato straniero, a seguito di deliberazione favorevole della **corte d'appello** competente per territorio (art. 743). L'esecuzione della sentenza italiana seguirà la regolamentazione dell'ordinamento straniero nonché le eventuali convenzioni internazio-

nali. Queste ultime sono destinate a prevalere nel caso di contrasto con l'ordito codicistico (art. 696).

• Affinché la condanna possa essere eseguita all'estero deve sussistere il **libero consenso** del **condannato** e deve essere favorito il **riadattamento** sociale del medesimo soggetto (→ **Cost.**, art. 27). L'esecuzione all'estero deve realizzare gli interessi del condannato sia per fini di risocializzazione, sia quando il condannato si trovi già nel Paese di cittadinanza o residenza e si intenda evitare di dar corso ad una possibile estradizione (art. 720 s.). Qui la scelta fra richiesta di estradizione (art. 720) e richiesta di esecuzione dipende da ragioni politiche e di opportunità e soggiace alla necessità di verificare il consenso dell'individuo nonché l'effettiva possibilità di favorirne il reinserimento sociale.

• L'iniziativa del **Ministro** di richiesta o il consenso all'esecuzione all'estero della sentenza penale italiana si configurano come atti caratterizzati da discrezionalità in presenza delle menzionate condizioni (artt. 709 co. 2 e 744). Spetta all'organo di governo pure un **potere di revoca** della richiesta, quando vengano meno anche per cause

sopravvenute i presupposti della richiesta, almeno fino a che l'autorità straniera non abbia accolto l'istanza. Il condannato può rivolgere la richiesta al **Ministro** o sollecitare l'esecuzione. Pur non riconoscendosi un vero e proprio diritto soggettivo in capo al condannato all'esecuzione all'estero della sentenza italiana si dà la facoltà di impugnare in via amministrativa il provvedimento negativo o il silenzio-rifiuto del **Ministro**, a seguito della presentazione di un'istanza *ad hoc*.

• L'esecuzione è possibile con riferimento a una **decisione penale irrevocabile** (→ **Esecuzione**, art. 648), sia di condanna (→ **Giudizio**, art. 533 s.) sia di assoluzione (→ art. 529 s.), con riguardo a pene detentive o pecuniarie (→ art. 18 c.p.).

• Per l'esecuzione all'estero di una sentenza di condanna alla pena restrittiva della libertà personale (→ **Cost.**, art. 13; → art. 18 c.p.), è necessario il **consenso del condannato**, salvo che questi si trovi già nel territorio dello Stato richiesto dell'extradizione e questa sia stata negata o sia impossibile. In base all'art. 205 *bis* **Disp. att.**, il consenso espresso è irrevocabile, salvo che chi lo abbia prestato «ignorasse le circostanze di fatto rilevanti ai fini della sua decisione ovvero esse si siano successivamente modificate». Alcune convenzioni internazionali, destinate a prevalere sulla previsione in analisi (→ art. 696) prescindono tuttavia dal consenso (artt. 2-3 dell'Accordo con l'Albania aggiuntivo alla Convenzione di Straburgo sul trasferimento delle persone; art. 3 dell'Accordo con la Romania sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine 2003). L'**idoneità al reinserimento sociale** (→ **Cost.**, art. 27) va invece valutata sulla base delle circostanze concrete e dei legami sociali e familiari.

• In un'interpretazione ispirata al *favor rei*, il riferimento operato nel co. 2 dell'art. 742 alla pena restrittiva della libertà personale (→ **Cost.**, art. 13) e, perciò, alle pene di cui all'art. 18 c.p., ossia l'ergastolo (→ art. 22 c.p.), la reclusione (→ art.

23 c.p.) e l'arresto (→ art. 25 c.p.), parrebbe ricomprendere anche le sanzioni sostitutive, previste dalla l. 24.11.1981, n. 689, che comportino una restrizione della libertà personale. Diverso il caso dell'esecuzione di misure alternative alla detenzione (→ l. 26.7.1975, n. 354, art. 47 s.), esclusa dalla Consulta alla luce dell'impossibilità - in mancanza di accordi internazionali in tal senso - (Corte cost., 146 del 2001) di esercitare al di fuori del territorio italiano i poteri autoritativi di controllo sull'osservanza delle prescrizioni imposte.

• L'altra possibilità di esecuzione, non coincidente con gli interessi del condannato, concerne l'**ipotesi in cui quest'ultimo si trovi all'estero e non sia possibile ottenerne l'extradizione o questa sia stata negata**. La situazione può essere equiparata a quella dell'emissione di un mandato d'arresto europeo che non abbia determinato la consegna della persona. In questo caso l'esecuzione all'estero rappresenta l'unica possibilità di eseguire la pena e non è subordinata alle medesime condizioni cui ordinariamente soggiace (consenso del condannato e idoneità a favorirne il reinserimento sociale). L'impossibilità di estradizione va valutata sia facendo riferimento alla normativa che disciplina in astratto i rapporti fra i due Stati, sia tenendo conto dei criteri interpretativi di fatto accolti dall'autorità straniera.

• Anche l'**assenza di atti persecutori o discriminatori**, posta come condizione negativa dall'art. 744, si aggiunge ai criteri dettati dall'art. 742, specularmente a quanto disposto nell'art. 733 co. 1 lett. d.

• Il rischio di esporre il condannato a ulteriori procedimenti penali, a provvedimenti restrittivi per reati diversi o a eventuali procedure estradizionali verso Stati terzi (art. 711), rende preferibile accedere a un'interpretazione estensiva del **principio di specialità**, desumibile dal complessivo quadro codicistico (artt. 697 co. 1 e 701 co. 1), che imbisce estradizioni senza garanzia giurisdizionale, in quanto, diversamente, tale divieto verrebbe aggirato e il condannato assumerebbe la posizione di estradato di fatto.

743. Deliberazione della corte di appello.

1. La domanda di esecuzione all'estero di una sentenza di condanna a pena restrittiva della libertà personale non è ammessa senza previa deliberazione favorevole della corte di appello nel cui distretto fu pronunciata la condanna. A tale scopo il ministro della giustizia trasmette gli atti al procuratore generale affinché promuova il procedimento davanti alla corte di appello.

2. La corte delibera con sentenza, osservate le forme me previste dall'articolo 127.
3. Qualora sia necessario il consenso del condannato, esso deve essere prestato davanti all'autorità giudiziaria italiana. Se il condannato si trova all'estero, il consenso può essere prestato davanti all'autorità consolare italiana ovvero davanti all'autorità giudiziaria dello Stato estero.
4. La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato.

• L'esecuzione in uno Stato estero di una sentenza di condanna (→ **Giudizio**, art. 533) italiana che comporti la **restrizione della libertà personale** (→ **Cost.**, art. 13; → art. 18 c.p.) è subordinata, oltre alla **richiesta del Ministro della giustizia** (art. 742), all'effettuazione di un **controllo giurisdizionale, demandato alla corte d'appello** nel cui distretto la stessa sentenza fu pronunciata. Il **Ministro opera una valutazione di ammissibilità della richiesta** sotto il profilo giuridico, ossia considerando se sussistano le condizioni e i presupposti fissati dalla legge per l'esecuzione, e le ragioni di opportunità politica. Non trattandosi di un atto dovuto, la richiesta di esecuzione proveniente dallo Stato estero o la relativa istanza del condannato che vi abbia interesse fungono da semplici stimoli per il potere valutativo da parte del Ministro (art. 742). Il P.G. non appena riceve gli atti dal Ministro ha l'obbligo di attivare il procedimento camerale (→ **Atti**, art. 127) dinanzi alla corte d'appello, richiedendo, qualora lo ritenga necessario e non vi provveda d'ufficio la corte, un'integrazione degli accertamenti eseguiti sulla sentenza in fase di delibazione ministeriale. La corte d'appello non è tenuta a determinare il contenuto della sentenza ma deve semplicemente confermare la sussistenza del **consenso** dell'interessato (se previsto), l'idoneità dell'esecuzione a garantire la **risocializzazione** del condannato (art. 742; → **Cost.**, art. 27), l'insussistenza del pericolo di **atti persecutori o discriminatori**. Occorrerà valutare altresì la presenza delle condizioni dettate da un'eventuale Convenzione, e l'inesistenza di impedimenti all'esecuzione della condanna (art. 744), così come verificare l'adeguatezza della pena indicata dal governo straniero sia in base alla condanna sia con riferimento ai parametri offerti dall'art. 133 c.p. La verifica dell'osservanza delle condizioni previste dalle fonti internazionali ed interne (in particolare, circa la determinazione della pena) non può spingersi però sino a commisurare l'adeguatezza della sanzione rispetto alla durata e alla stabilità nei titoli esecutivi da ese-

guirsi in Italia, dovendo limitarsi ad accertare se siano state rispettate da parte dell'autorità dello Stato le norme convenzionali.

• Al difensore (→ **Soggetti**, art. 96 s.) è dovuto l'avviso dell'udienza. Tuttavia, la prescrizione dell'art. 127 (→ **Atti**), secondo cui il p.m. e il difensore «sono sentiti se compaiono» non ne rende obbligatoria la partecipazione. La decisione, in esito a procedimento camerale (→ art. 127), rivestirà la forma della sentenza (→ art. 125) che sarà comunicata alle parti, al fine di consentire il ricorso per cassazione *ex art.* 606 (→ **Impugnazioni**) da parte del P.G. e dello stesso condannato. La disposizione, in conformità al principio di tassatività delle impugnazioni (→ **Libro IX**, art. 568), esclude la legittimazione a impugnare del difensore (artt. 734, 737, 741). Invero, quando il legislatore ha inteso comprendere tale soggetto tra coloro che sono legittimati ad impugnare lo ha fatto espressamente (art. 736 co. 6). Tuttavia, potrebbe pervenirsi a una soluzione dal tenore positivo, laddove si accedesse a un'interpretazione di tipo analogico estensivo della disciplina dei provvedimenti emessi in esito a rito camerale (→ **Atti**, art. 127). Il consenso del condannato, quando necessario (art. 742), può essere acquisito dalla corte d'appello nel corso del procedimento in camera di consiglio o dal P.G. nell'ambito degli accertamenti che può disporre, dovendosi ammettere anche la delega (→ **Indagini e udienza preliminare**, artt. 370 e 398) all'autorità del luogo in cui il condannato si trova. Il condannato deve presentarsi davanti all'autorità giudiziaria italiana se si trova nel territorio nazionale ovvero all'autorità giudiziaria dello Stato estero o all'autorità consolare (qualora si trovi nel territorio di quello Stato). Quest'ultima sarà quella territorialmente competente considerato in luogo in cui si trova il condannato.

• Quando la dichiarazione viene effettuata dal condannato davanti all'autorità straniera, assume particolare rilievo la verifica circa la **libertà del consenso** (→ **Disp. att.**, art. 205 *bis*). Né varrebbe quale manifestazione del consenso l'istanza del

condannato ai fini dell'esecuzione all'estero, se non risulti che il condannato sia a conoscenza degli effetti e abbia compreso le conseguenze di tale atto (→ art. 3 Conv. Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate, del 21.3.1983, ratificata con l. 25.7.1988, n. 334).

744. Limiti dell'esecuzione della condanna all'estero.

1. In nessun caso il ministro della giustizia può domandare l'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna a pena restrittiva della libertà personale se si ha motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

• **L'esecuzione all'estero di una sentenza penale di condanna** (→ **Giudizio**, art. 533) che comporti la restrizione della libertà personale (→ **Cost.**, art. 13; → art. 18 c.p.) è assolutamente preclusa quando si ha fondato motivo di ritenere che il condannato verrà sottoposto a **atti persecutori o discriminatori** per motivi di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizioni personali o sociali, ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani, degradanti (art. 698, come modificato dalla l. 21.7.2016, n. 149; → **Cost.**, artt. 2 e 3; → **Cedu**, artt. 2 e 3). Si tratta di una condizione ostativa che si aggiunge a quelle di cui all'art. 742, destinata sempre a fare prevalere e tutelare i **diritti fondamentali** rispetto alle esigenze di giustizia connesse all'esecuzione della condanna all'estero. La valutazione politico-so-

ciale-ordinamentale è rimessa esclusivamente al **Ministro della giustizia** da operarsi in via preventiva, prima ancora di investire della richiesta di esecuzione all'estero l'autorità giudiziaria (art. 742). La verifica della condizione negativa spetta anche alla **corte d'appello** (art. 743), considerata l'espressione impersonale «si ha motivo di ritenere» mirante non ad individuare un organo, ma a introdurre un limite. Nella stessa direzione spinge l'interpretazione sistematica che, quanto ai rapporti giurisdizionali con autorità straniere, in linea generale, prescrive un controllo dei limiti *de quibus* da parte dell'autorità giudiziaria. Pertanto, la corte d'appello è tenuta ad appurare, nell'ambito degli spettanti poteri cognitivi, anche la sussistenza di tale condizione negativa (art. 743).

745. Richiesta di misure cautelari all'estero.

1. Se è domandata l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale e il condannato si trova all'estero, il ministro della giustizia ne richiede la custodia cautelare.
2. Nel domandare l'esecuzione di una confisca, il ministro ha facoltà di richiedere il sequestro.
- 2 *bis*. Il ministro ha altresì facoltà, nei casi previsti da accordi internazionali, di richiedere lo svolgimento di indagini per l'identificazione e la ricerca di beni che si trovano all'estero e che possono divenire oggetto di una domanda di esecuzione di confisca, nonché di richiedere il loro sequestro.

• Il co. 2 *bis* è stato aggiunto dalla l. 9.8.1993, n. 328.

• Il co. 1 disciplina, in maniera sostanzialmente speculare all'art. 737, l'**esecuzione di una misura cautelare di un condannato che si trova in uno stato estero**. In questi casi, il Ministro della giustizia richiede che il condannato sia sottoposto alla misura della custodia in carcere (→ **Misure cautelari**, art. 285). Nonostante nell'*intentio legis* si volesse legittimare una richiesta da parte dell'organo di governo, si è venuto a determinare una sorta di obbligo per il Ministro («ne dispone») che, così inteso, contrasterebbe con i principi di

proporzionalità e adeguatezza che dominano la materia cautelare (→ artt. 274 e 275). La funzione della **coercizione** è soprattutto quella di evitare la fuga (→ art. 274) del condannato detenuto all'estero per altra causa e prossimo alla scarcerazione. Il Ministro, ancor prima di promuovere la procedura giurisdizionale (art. 743), potrà comunque richiedere l'extradizione del condannato (art. 720 s.) e l'applicazione provvisoria di misure coercitive (→ **Misure cautelari**, art. 281 s.), sempre che l'extradizione non sia già stata rifiutata o non sia comunque possibile (art. 742). Ovviamente-

te, la possibilità di esecuzione della pena all'estero resta subordinata al fatto che la sentenza sia eseguibile anche in Italia e che il p.m. abbia emesso il relativo ordine di esecuzione (→ **Libro X**, art. 656).

• La disposizione ha poi ad oggetto la facoltà (e non l'obbligo) per il Ministro della giustizia, di chiedere **misure cautelari reali** (→ **Libro IV**, art. 316 s.), in particolare il sequestro di un bene confiscabile, quando la sentenza sia divenuta definitiva. La l. 9.8.1993, n. 328, con l'art. 12, ha introdotto il co. 2 *bis*, riconoscendo al Ministro della giustizia la facoltà, se prevista da accordi internazionali, di richiedere lo **svolgimento di indagini all'estero** volte all'identificazione e alla ricerca di beni che possono costituire oggetto di una domanda di **confisca** (→ art. 240 c.p.), nonché di richiedere il loro **sequestro** (art. 737 *bis*). La facoltà da parte del Ministro di richiedere lo svolgimento di indagini all'estero ai fini di identificare e ricercare beni che possono essere in seguito oggetto di una domanda di confisca, e di richiedere il sequestro, è

subordinata alla sussistenza di una convenzione internazionale o di altro specifico accordo (art. 731) che contempli queste ipotesi di cooperazione interstatale, mentre sembra da escludersi sulla base della mera sussistenza della condizione di reciprocità. Una volta acclarati i presupposti convenzionali, al Ministro spetta la valutazione di carattere politico circa l'opportunità di dar corso alla richiesta, cui l'autorità giudiziaria dovrà rigorosamente attenersi inoltrando la domanda. È possibile che gli accertamenti patrimoniali siano promossi, nell'ambito di attività pre-investigative, dal procuratore nazionale antimafia, in ragione dei poteri attribuiti (→ **Indagini e udienza preliminare**, art. 371 *bis*). La procedura da seguire, in assenza di precisi riferimenti normativi, sembrerebbe analoga a quella prevista in tema di estradizione attiva (art. 720), sempre che le disposizioni convenzionali non prevedano una via di comunicazione differente, quale la trasmissione diretta fra autorità giudiziarie (art. 731).

746. Effetti sull'esecuzione nello Stato.

1. L'esecuzione della pena nello Stato è sospesa dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima.
2. La pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

• L'esecuzione di un provvedimento definitivo (→ **Esecuzione**, art. 648) all'estero impone un **contemperamento delle disposizioni dei Paesi coinvolti**. Normalmente la **disciplina di riferimento** è quella dello Stato di esecuzione e non quella dello Stato di condanna (→ art. 9 Conv. Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate). A completamento del menzionato principio, si prevede che **l'esecuzione della pena nello Stato è sospesa** dal momento in cui ha inizio l'esecuzione nello Stato richiesto e per tutta la durata della medesima. Inoltre, la pena non può più essere eseguita nello Stato quando, secondo le leggi dello Stato richiesto, essa è stata interamente espiata.

• Lo Stato dell'esecuzione è **vincolato dalla natura giuridica e dalla durata della sanzione stabilite dallo Stato di condanna**. La sanzione inflitta potrà però essere convertita, nel caso di incompatibilità rispetto a quella prevista nel proprio ordinamento, con quella il più possibile corri-

spondente, senza però che si possa realizzare un aggravamento della sanzione per natura e durata (analogamente a quanto è previsto dall'art. 735). Sempre allo Stato di esecuzione compete di concedere al condannato eventuali benefici o modificazioni di pena previsti dal proprio ordinamento, essendo operante il sistema penitenziario dello Stato richiesto. Lo Stato della condanna mantiene, invece, una competenza concorrente con quella dello Stato di esecuzione per la concessione della grazia, dell'ammnistia e della commutazione della pena, potendo altresì operare una revisione della sentenza e apportare conseguenti modifiche al titolo esecutivo (artt. 12 e 14 Conv. Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate; art. 5 co. 1 Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali stipulato tra l'Italia e la Thailandia il 28.2.1984, ratificato con l. 27.7.1988, n. 369). Nel caso in cui lo Stato di esecuzione consideri completata l'esecuzione si attiveranno **"informative reciproche"** con lo Stato di condanna.

Quest'ultimo, al fine di verificare la propria competenza a provvedere in sede esecutiva in ordine ad una richiesta del condannato, dovrà preliminarmente acquisire presso lo Stato di esecuzione le informazioni necessarie circa l'avvenuto completamento dell'espiazione della pena che non potrebbe più avere luogo una volta completata l'esecuzione medesima. Nel silenzio della legge, circa il procedimento interno per il controllo sulla effettiva espiazione della pena com-

minata dalla sentenza penale italiana è applicabile la **disciplina sull'esecuzione** (→ **Libro X**). Nell'ipotesi di accordo per un **ritrasferimento** in Italia o in caso di **evasione** del condannato (→ art. 385 c.p.), verrà meno la causa di sospensione e sarà consentito al nostro Paese di esercitare nuovamente la potestà punitiva. Potrebbe inoltre aver luogo anche una **revoca** da parte del Ministro della decisione volta a consentire l'esecuzione all'estero.